

deliberazione n. 56

REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2017, N. 70

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di regolamento interno n. 1/17 ad iniziativa dell'Ufficio di presidenza "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche" dando la parola al relatore Renato Claudio Minardi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta di Regolamento interno approvata dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 516 del 28 giugno 2017;

Visto l'articolo 10 del Regolamento interno;

Ritenuto necessario dotare l'Assemblea legislativa regionale delle Marche di un nuovo Regolamento interno di organizzazione e funzionamento adeguato allo Statuto regionale, conforme al quadro normativo nazionale e regionale vigente non-

ché più aderente alla prassi che l'esperienza pluriennale ha dimostrato maggiormente funzionale all'esercizio dei compiti istituzionali dell'organo;

Visto l'articolo 133 del Regolamento interno;

D E L I B E R A

di approvare il seguente Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Boris Rapa

REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

INDICE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

CAPO I

Disposizioni preliminari

- Art. 1 - Sede dell'Assemblea legislativa regionale
- Art. 2 - Prerogative, diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 3 - Decorrenza delle prerogative, dei diritti e dei doveri dei consiglieri
- Art. 4 - Assenze e congedi
- Art. 5 - Maggioranza e minoranze
- Art. 6 - Non cumulabilità fra le cariche

CAPO II

Primi adempimenti dell'Assemblea

- Art. 7 - Prima seduta dell'Assemblea e Ufficio di presidenza provvisorio
- Art. 8 - Ufficio di presidenza
- Art. 9 - Elezione del Presidente
- Art. 10 - Elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari
- Art. 11 - Presentazione del programma di governo

CAPO III

Presidente e Ufficio di presidenza

- Art. 12 - Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea
- Art. 13 - Attribuzioni dei Vicepresidenti
- Art. 14 - Attribuzioni dei Consiglieri segretari
- Art. 15 - Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza
- Art. 16 - Pubblicità delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza

CAPO IV

Verifica delle elezioni

- Art. 17 - Convalida delle elezioni. Procedimento di contestazione delle ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 18 - Dimissioni del consigliere e altre cause di cessazione dalla carica

CAPO V

Gruppi assembleari

- Art. 19 - Composizione e costituzione dei Gruppi
- Art. 20 - Gruppo misto
- Art. 21 - Organizzazione e funzionamento dei Gruppi

CAPO VI

Commissioni assembleari permanenti e programmazione dei lavori delle Commissioni

- Art. 22 - Istituzione e competenze delle Commissioni
- Art. 23 - Composizione delle Commissioni

- Art. 24 - Costituzione delle Commissioni
- Art. 25 - Funzioni del Presidente e del Vicepresidente della Commissione
- Art. 26 - Programmazione e organizzazione dei lavori della Commissione
- Art. 27 - Convocazione
- Art. 28 - Sedute delle Commissioni e validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 29 - Partecipazione alle sedute e verbalizzazione
- Art. 30 - Sostituzioni e deleghe in Commissione

CAPO VII

Conferenza dei presidenti dei gruppi e programmazione dei lavori dell'Assemblea

- Art. 31 - Conferenza dei presidenti dei gruppi
- Art. 32 - Programma dei lavori dell'Assemblea
- Art. 33 - Calendario dei lavori dell'Assemblea
- Art. 34 - Modifiche al programma e al calendario dei lavori
- Art. 35 - Quote riservate alle minoranze
- Art. 36 - Predeterminazione e ripartizione del tempo

CAPO VIII

Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

- Art. 37 - Istituzione, composizione e costituzione del Comitato
- Art. 38 - Funzioni del Presidente e del Vicepresidente del Comitato
- Art. 39 - Programmazione dei lavori e convocazione
- Art. 40 - Sedute del Comitato e validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 41 - Partecipazione alle sedute e verbalizzazione
- Art. 42 - Modalità per l'esercizio delle funzioni del Comitato

CAPO IX

Giunta per il regolamento

- Art. 43 - Istituzione, composizione e costituzione della Giunta per il regolamento
- Art. 44 - Competenze della Giunta per il regolamento
- Art. 45 - Convocazione della Giunta per il regolamento
- Art. 46 - Sedute della Giunta per il regolamento e validità delle deliberazioni
- Art. 47 - Partecipazione alle sedute e verbalizzazione

CAPO X

Organizzazione dei lavori dell'Assemblea

Sezione I - Sedute

- Art. 48 - Ordine del giorno delle sedute
- Art. 49 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 50 - Orario delle sedute
- Art. 51 - Pubblicità delle sedute
- Art. 52 - Resoconto integrale e processo verbale delle sedute
- Art. 53 - Apertura della seduta

Sezione II - Organizzazione della discussione

- Art. 54 - Ordine degli interventi
- Art. 55 - Durata degli interventi
- Art. 56 - Ampliamento della discussione limitata

- Art. 57 - Richiami all'argomento e ai limiti di durata dell'intervento
Art. 58 - Divieto di parlare due volte, di interruzione o rinvio
Art. 59 - Richiami riguardanti il regolamento, l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori e l'ordine delle votazioni
Art. 60 - Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 61 - Fatto personale
Art. 62 - Comunicazioni della Giunta all'Assemblea
Art. 63 - Chiusura della discussione

Sezione III - Votazioni

- Art. 64 - Validità delle deliberazioni
Art. 65 - Numero legale e sua verifica
Art. 66 - Modalità della votazione
Art. 67 - Votazione per le nomine
Art. 68 - Annullamento e ripetizione della votazione
Art. 69 - Dichiarazione di voto
Art. 70 - Proclamazione del risultato della votazione

Sezione IV - Ordine dell'Aula e delle tribune

- Art. 71 - Poteri di polizia
Art. 72 - Sanzioni disciplinari
Art. 73 - Tumulto
Art. 74 - Accesso all'Aula. Presenza e comportamento del pubblico

TITOLO II PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI

CAPO I

Fase dell'iniziativa ed assegnazione

- Art. 75 - Presentazione delle proposte di legge
Art. 76 - Presentazione delle proposte di regolamento e di atto amministrativo
Art. 77 - Proposte non approvate
Art. 78 - Sottoscrizione e ritiro delle proposte
Art. 79 - Decadenza delle proposte
Art. 80 - Ammissibilità e procedibilità delle proposte
Art. 81 - Diffusione delle proposte
Art. 82 - Assegnazione delle proposte di legge e degli altri atti alle Commissioni

CAPO II

Strumenti e procedure per la qualità degli atti normativi ed amministrativi e per il controllo di attuazione delle leggi

- Art. 83 - Principi generali sul procedimento normativo
Art. 84 - Elementi tecnici dei testi normativi e amministrativi
Art. 85 - Testi unici

CAPO III

Istruttoria in Commissione

- Art. 86 - Modalità e termini per l'esercizio della funzione referente
Art. 87 - Esame congiunto in sede referente
Art. 88 - Procedura d'urgenza
Art. 89 - Abbinamento

- Art. 90 - Emendamenti
- Art. 91 - Pareri obbligatori
- Art. 92 - Pareri facoltativi
- Art. 93 - Modalità per l'espressione dei pareri obbligatori e facoltativi
- Art. 94 - Pareri e osservazioni del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
- Art. 95 - Pareri su atti della Giunta regionale
- Art. 96 - Esame in sede deliberante
- Art. 97 - Consultazione e partecipazione all'attività delle Commissioni

CAPO IV

Esame in Assemblea

- Art. 98 - Discussione generale
- Art. 99 - Ordini del giorno di non passaggio alla discussione degli articoli e degli emendamenti
- Art. 100 - Rinvio in Commissione
- Art. 101 - Discussione sugli articoli e sugli emendamenti
- Art. 102 - Presentazione degli emendamenti
- Art. 103 - Inammissibilità degli emendamenti
- Art. 104 - Emendamenti che comportano spese o minori entrate
- Art. 105 - votazione degli articoli e degli emendamenti
- Art. 106 - Dichiarazione d'urgenza. Riduzione dei termini per la promulgazione e l'entrata in vigore
- Art. 107 - Presentazione e svolgimento di ordini del giorno
- Art. 108 - Correzioni di forma e coordinamento finale
- Art. 109 - votazione finale
- Art. 110 - Seguito delle sentenze della Corte costituzionale

TITOLO III

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

CAPO I

Sessione di bilancio

- Art. 111 - Sessione di bilancio
- Art. 112 - Programma dei lavori della sessione di bilancio
- Art. 113 - Assegnazione ed esame in Commissione
- Art. 114 - Emendamenti
- Art. 115 - Esame in Assemblea

CAPO II

Altri strumenti di programmazione finanziaria regionale

- Art. 116 - Esame delle proposte di legge di assestamento del bilancio e del rendiconto generale
- Art. 117 - Esame del Documento di economia e finanza regionale

CAPO III

Attuazione della normativa europea e partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti europei

- Art. 118 - Sessione europea
- Art. 119 - Esame in Commissione e in Assemblea del rapporto sullo stato di attuazione delle politiche europee e della proposta di legge europea regionale annuale
- Art. 120 - Partecipazione al processo normativo europeo

CAPO IV**Altri procedimenti**

Art. 121 - Proposte di legge da presentare al Parlamento

Art. 122 - Relazione sulla semplificazione e proposta di legge di semplificazione

Art. 123 - Petizioni

TITOLO IV**PROCEDURE DI CONTROLLO, INDIRIZZO E INFORMAZIONE****CAPO I****Controllo e indirizzo sull'attività del Governo regionale**

Art. 124 - Rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma di governo

Art. 125 - Controllo dell'attuazione delle mozioni, delle risoluzioni e degli ordini del giorno

Art. 126 - Controllo sugli accordi di programma quadro

Art. 127 - Revoca o sostituzione degli Assessori

Art. 128 - Mozione di sfiducia al Presidente della Giunta

Art. 129 - Mozione di sfiducia ad uno o più Assessori

Art. 130 - Strumenti di controllo delle Commissioni permanenti

CAPO II**Commissioni speciali e di inchiesta**

Art. 131 - Commissioni speciali

Art. 132 - Commissioni di inchiesta

CAPO III**Atti di sindacato ispettivo****Sezione I - Interrogazioni**

Art. 133 - Definizione delle interrogazioni

Art. 134 - Interrogazioni con risposta orale in Assemblea

Art. 135 - Interrogazioni a risposta scritta

Art. 136 - Interrogazioni a risposta immediata

Sezione II - Interpellanze

Art. 137 - Definizione, presentazione e svolgimento delle interpellanze

Sezione III - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

Art. 138 - Ammissibilità

Art. 139 - Avviso e diffusione, sottoscrizione e ritiro

Art. 140 - Abbinamento

Art. 141 - Svolgimento in seduta segreta

Art. 142 - Rinvio e decadenza delle interrogazioni e delle interpellanze

CAPO IV**Atti di indirizzo politico**

Art. 143 - Mozioni

Art. 144 - Abbinamento

Art. 145 - Discussione e votazione delle mozioni

Art. 146 - Risoluzioni

TITOLO V
AUTONOMIA DELL'ASSEMBLEA

- Art. 147 - Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea
- Art. 148 - Diritto all'informazione dei consiglieri
- Art. 149 - Trasparenza dell'attività dell'Assemblea
- Art. 150 - Biblioteca e Commissione per la vigilanza

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 151 - Disposizioni transitorie
- Art. 152 - Abrogazioni

TITOLO I
Organizzazione e funzionamento
dell'Assemblea legislativa

CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1

(Sede dell'Assemblea legislativa regionale)

1. L'Assemblea legislativa regionale ha sede nel capoluogo della regione.
2. Il Presidente, sentiti l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi, può stabilire di riunire l'Assemblea in sedi diverse dal capoluogo.

Art. 2

(Prerogative, diritti e doveri dei consiglieri)

1. I consiglieri regionali sono titolari dei diritti stabiliti dallo Statuto, dalle leggi e dal presente regolamento interno.
2. L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, assicura ai consiglieri i mezzi necessari all'esercizio delle loro funzioni indicando i criteri e le modalità per il migliore e corretto utilizzo dei beni e servizi dell'amministrazione.
3. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute dell'Assemblea, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni e degli altri organismi assembleari di cui sono componenti nonché alle altre attività connesse alla loro carica con una presenza continuativa, improntata a criteri di serietà, decoro e rispetto.
4. L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, può stabilire apposite normative per assicurare il conseguimento delle finalità di cui al comma 3.
5. I componenti della Giunta sono tenuti a partecipare alle sedute dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

Art. 3

*(Decorrenza delle prerogative, dei diritti
e dei doveri dei consiglieri)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto e dal comma 3, i consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative individuali inerenti alla loro carica all'atto della proclamazione.
2. Entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni e divengono pienamente titolari dei diritti e dei doveri a partire dalla prima seduta successiva alla elezione dell'Assemblea e li esercitano fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta dell'Assemblea della legislatura successiva.
3. Le competenze economiche loro spettanti ai sensi della legislazione vigente sono corrisposte a partire dalla prima seduta successiva alla elezione dell'Assemblea e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta dell'Assemblea della legislatura successiva.

Art. 4

(Assenze e congedi)

1. La mancata partecipazione di un consigliere alle sedute dell'Assemblea, dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni può essere giustificata dal Presidente dell'Assemblea mediante congedo.
2. Il congedo è concesso:
 - a) in presenza di rilevanti e comprovati motivi riconosciuti dal Presidente, secondo criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza;
 - b) per missioni autorizzate ai sensi di legge;
 - c) per concomitanti incombenze istituzionali di rilevante interesse per l'amministrazione regionale debitamente documentate;
 - d) per motivi di salute attestati da apposito certificato medico.
3. L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, individua le modalità

attraverso le quali procedere alla rilevazione delle presenze dei consiglieri alle riunioni dell'Assemblea e degli organismi di cui al comma 1 nonché la misura e le modalità delle decurtazioni per le assenze dei consiglieri sprovvisti di congedo ai sensi del comma 2.

4. I dati relativi alle presenze dei consiglieri nell'Assemblea e negli organismi di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Assemblea e i nominativi dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale che hanno chiesto congedo sono comunicati all'Assemblea nella relativa seduta.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea.

Art. 5

(Maggioranza e minoranze)

1. Salvo diversa espressa disposizione, appartengono:

- a) alla maggioranza, i consiglieri che aderiscono a Gruppi assembleari o a componenti politiche del Gruppo misto che, all'atto della costituzione, dichiarano di sostenere il programma di governo e l'Esecutivo regionale;
- b) alle minoranze, i consiglieri che aderiscono a Gruppi assembleari o a componenti politiche del Gruppo misto che, all'atto della costituzione, dichiarano di opporsi ovvero di astenersi sul programma di governo e all'Esecutivo regionale.

2. In caso di modifica dell'adesione di un Gruppo o di una componente politica del Gruppo misto allo schieramento politico di maggioranza o delle minoranze, il rispettivo Presidente deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

3. Nel caso in cui un consigliere, nel corso della legislatura, maturi una posizione diversa da quella del Gruppo o della componente politica del Gruppo misto di appartenenza, si applica quanto disposto dal comma 12 dell'articolo 19.

Art. 6

(Non cumulabilità fra le cariche)

1. Le cariche di componente dell'Ufficio di presidenza, di Presidente e di Vicepresidente di Commissione permanente o del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche non sono cumulabili.

CAPO II

Primi adempimenti dell'Assemblea

Art. 7

(Prima seduta dell'Assemblea e Ufficio di presidenza provvisorio)

1. L'Assemblea, eletta secondo la legge regionale, tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio dei consiglieri dal Presidente dell'Assemblea uscente, almeno cinque giorni prima della seduta.

3. Nella prima seduta dell'Assemblea dopo le elezioni, la Presidenza provvisoria è assunta dal consigliere eletto col maggior numero di voti, risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza; fungono da Consiglieri segretari i due consiglieri più giovani di età.

4. Il Presidente provvisorio all'apertura della seduta dà lettura delle proclamazioni dei consiglieri effettuate dagli uffici elettorali e provvede, se del caso, alle surrogazioni conseguenti all'esercizio del diritto di opzione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia elettorale.

Art. 8

(Ufficio di presidenza)

1. L'Assemblea, nella sua prima seduta e quale primo atto, dopo le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari.

2. Uno dei Vicepresidenti e un Consigliere segretario sono espressi dalle minoranze. La riserva di posti alle minoranze è rispettata anche nel corso della legislatura.

3. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi e comunque fino alla rielezione del nuovo Ufficio di presidenza. I trenta mesi si calcolano dalla prima elezione del Presidente dell'Assemblea.

4. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'Assemblea procede alla elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza secondo le disposizioni degli articoli 9 e 10.

5. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza, rieletti ai sensi del comma 4, restano in carica fino al giorno antecedente alla prima seduta della nuova Assemblea.

6. In caso di mancata elezione nella prima seduta sia del Presidente che dell'Ufficio di presidenza le relative funzioni sono esercitate, fino all'elezione, dai consiglieri di cui al comma 3 dell'articolo 7.

7. In presenza di gravi motivi, con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica può essere richiesta la revoca del Presidente e di ciascun componente dell'Ufficio di presidenza.

8. La mozione di cui al comma 7 non può essere posta in discussione prima di dieci giorni dalla sua presentazione; è posta in votazione per appello nominale ed è approvata con una maggioranza non inferiore ai quattro quinti dei componenti dell'Assemblea.

9. Quando l'Ufficio di presidenza o uno dei suoi componenti cessa anticipatamente dalla carica, l'Assemblea entro quindici giorni provvede alla sostituzione. I consiglieri che subentrano restano in carica per il periodo intercorrente tra la data della loro elezione e la scadenza di cui ai commi 3 e 5.

Art. 9

(Elezione del Presidente)

1. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'Assemblea.

2. Dopo due votazioni infruttuose, l'elezione può essere rinviata ad altra seduta.

3. Nella terza votazione è sufficiente per l'elezione un numero di voti favorevoli che costituisca la maggioranza dei voti validamente espressi. Non costituiscono voti validamente espressi le schede bianche e le schede nulle. In caso di parità si procede ad ulteriori scrutini.

4. L'eletto assume immediatamente la Presidenza dell'Assemblea e fino all'elezione degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza esercita anche le funzioni dell'Ufficio stesso.

5. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente, l'Assemblea procede alla sua rielezione con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 e secondo quanto previsto al comma 9 dell'articolo 8.

Art. 10

(Elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari)

1. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti Vicepresidenti e Consiglieri segretari i consiglieri di maggioranza e i consiglieri delle minoranze che, nelle rispettive votazioni, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra consiglieri di maggioranza o tra quelli delle minoranze, risulta eletto Vicepresidente il più anziano di età e Consigliere segretario il più giovane di età.

2. Prima dell'elezione di cui al comma 1, in caso di necessità, il Presidente dell'Assemblea promuove gli opportuni accordi. A tal fine può anche sospendere la seduta e convocare le rappresentanze assembleari di tutte le liste o delle coalizioni di liste che hanno partecipato alle elezioni.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un Vicepresidente o di un Consigliere segretario l'Assemblea procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 9 dell'articolo 8, tenendo conto della spettanza della carica alla maggioranza o alle minoranze assembleari.

Art. 11

(Presentazione del programma di governo)

1. Nella prima seduta dell'Assemblea, dopo gli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, il Presidente della Giunta illustra il programma di governo regionale e presenta gli Assessori, tra i quali indica il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche

al di fuori dei componenti dell'Assemblea in numero non superiore a tre, e garantendo la presenza di entrambi i sessi.

2. La discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta, di cui al comma 1, è rinviata alla successiva seduta assembleare da tenersi non oltre quindici giorni.

3. Nel corso della discussione possono essere presentati ordini del giorno diretti a sottolineare aspetti del programma di governo, che fungano da indirizzo alla Giunta nella sua applicazione.

4. I consiglieri possono intervenire nella discussione una sola volta per non più di quindici minuti.

5. La discussione si conclude con la replica del Presidente della Giunta; al termine della stessa, l'Assemblea procede alla votazione degli ordini del giorno eventualmente presentati.

CAPO III

Presidente e Ufficio di presidenza

Art. 12

(Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea)

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea.

2. Tutela le prerogative dei consiglieri regionali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Garantisce il rispetto delle norme del regolamento interno e decide sulle questioni relative alla sua interpretazione, sottoponendole al parere della Giunta per il regolamento. Esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti interni approvati dall'Assemblea o dall'Ufficio di presidenza. Emanava i regolamenti interni deliberati dall'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente, secondo le norme del regolamento interno, sovrintende alla programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni; convoca e presiede l'Assemblea, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, dà e toglie la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato. Dichiara, altresì, l'inammissibilità e l'improcedibilità delle proposte degli atti di competenza assembleare.

4. Convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede l'Ufficio di presidenza, ne coordina le funzioni e ne attua le deliberazioni.

5. Convoca e presiede la Conferenza dei presidenti dei gruppi, ne indirizza e coordina i lavori e provvede all'esecuzione delle decisioni assunte.

6. Cura le relazioni dell'Assemblea con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali ed internazionali. Rappresenta l'Assemblea in giudizio per la tutela delle prerogative dei consiglieri regionali e per tutti gli atti rientranti nell'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Assemblea; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dal presente regolamento interno.

7. Delega un Vicepresidente a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vicepresidenti, può delegare le funzioni di rappresentanza esterna ai Consiglieri segretari e, in caso di loro impedimento, ad altri consiglieri.

8. Dispone in ordine alle spese di rappresentanza e al relativo fondo secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza.

9. Promuove le intese tra Giunta e Assemblea previste dalle leggi o da atti di indirizzo politico.

10. Sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, chiede al Presidente della Giunta la presentazione del rapporto sullo stato di attuazione del programma di governo e delle politiche regionali nelle modalità fissate all'articolo 124.

11. Dichiara lo stato di impedimento permanente del Presidente della Regione, accertato nelle forme e modalità disciplinate dalla legge. Dichiara altresì lo scioglimento dell'Assemblea nelle ipotesi di morte, dimissioni o impedimento permanente dello stesso ovvero di approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti e di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali.

Art. 13

(Attribuzioni dei Vicepresidenti)

1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento e, su sua richiesta, nella direzione dei lavori delle sedute assembleari.

Art. 14*(Attribuzioni dei Consiglieri segretari)*

1. I Consiglieri segretari sottoscrivono assieme al Presidente il processo verbale delle sedute assembleari e gli estratti dei processi verbali; redigono i processi verbali delle sedute segrete; fanno le chiamate per l'accertamento del numero legale, per la votazione per appello nominale e per la votazione a scrutinio segreto; tengono nota, quando occorre, dei singoli voti; vigilano sulla fedeltà dei resoconti integrali; verificano il testo delle deliberazioni dell'Assemblea; concorrono al buon andamento dei lavori. Sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi d'aula.

2. In caso di assenza o di impedimento anche temporanei, il Presidente può chiamare uno o più consiglieri presenti in Aula, di cui uno, comunque, appartenente alle minoranze, ad esercitare, durante tutta o parte di una seduta, le funzioni di segretario.

Art. 15*(Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza)*

1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e, nell'ambito dell'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Assemblea, esercita le seguenti funzioni:

- a) approva la proposta del regolamento interno per l'amministrazione e la contabilità dell'Assemblea e, dopo aver acquisito su di essa il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi, la sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- b) approva annualmente la proposta di bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea e del rendiconto dell'anno precedente, sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi, e stabilisce la destinazione dei fondi del bilancio assembleare secondo le norme delle leggi statali e regionali e del regolamento interno per l'amministrazione e la contabilità;
- c) stabilisce la composizione delle Commissioni assembleari permanenti ed assicura ad esse personale, mezzi e quant'altro necessario per l'adempimento delle loro funzioni; delibera altresì in ordine alle richieste delle Commissioni che comportino oneri a carico del bilancio dell'Assemblea;
- d) delibera l'assegnazione ai Gruppi delle risorse umane e strumentali, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente;
- e) approva i regolamenti interni non demandati dallo Statuto all'approvazione dell'Assemblea. In particolare disciplina l'assetto degli uffici e l'amministrazione del personale, il funzionamento delle strutture e in genere ogni aspetto dell'autonomia assembleare che richieda una normazione di carattere generale;
- f) autorizza indagini conoscitive, studi e ricerche in ordine a tematiche d'interesse per l'attività della Regione. Qualora si renda necessario il ricorso a consulenze tecnico-professionali qualificate o specializzate, anche su richiesta delle Commissioni permanenti o del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, previa informazione all'Assemblea, può affidare incarichi di studio, ricerca, collaborazione autonoma e coordinata, ad istituti, enti, professionisti o ad esperti esterni dotati di specifica competenza, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
- g) nomina, in base alle designazioni dei Gruppi, le delegazioni ufficiali dell'Assemblea garantendo comunque la presenza delle minoranze;
- h) decide su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni e dal presente regolamento interno.

2. L'Ufficio di presidenza può delegare ai suoi componenti l'esercizio dei compiti istruttori ed attuativi relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1.

3. Le funzioni dell'Ufficio di presidenza, dallo scioglimento dell'Assemblea fino alla rielezione del nuovo Ufficio di presidenza a seguito delle elezioni, sono limitate all'ordinaria amministrazione.

4. L'Ufficio di presidenza delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

5. Delle sedute dell'Ufficio di presidenza è redatto a cura del Segretario un processo verbale, con le stesse modalità dell'articolo 52. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato dall'Ufficio di presidenza nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

Art. 16

(Pubblicità delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza)

1. La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di presidenza è assicurata mediante la preventiva comunicazione ai consiglieri dell'ordine del giorno delle sedute e la pubblicazione delle deliberazioni nel Bollettino ufficiale della Regione per estratto e nel sito istituzionale dell'Assemblea nel loro contenuto integrale.

CAPO IV**Verifica delle elezioni****Art. 17**

(Convalida delle elezioni. Procedimento di contestazione delle ineleggibilità e incompatibilità)

1. All'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di presidenza procede alla verifica della condizione dei consiglieri eletti, cominciando dai componenti dell'Ufficio stesso.

2. Al fine di cui al comma 1 i consiglieri regionali, entro quindici giorni dalla proclamazione, sono tenuti a trasmettere al Presidente dell'Assemblea apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità.

3. Compiuto l'esame sia della documentazione di cui al comma 2 che delle istanze e dei ricorsi relativi alla condizione degli eletti pervenuti all'Assemblea, l'Ufficio di presidenza propone all'Assemblea la convalida dell'elezione dei consiglieri nei confronti dei quali ha accertato non sussistere cause di incandidabilità e di ineleggibilità.

4. Qualora abbia invece accertato l'esistenza di una o più cause di incandidabilità o di ineleggibilità in capo ad uno o più eletti, propone all'Assemblea l'annullamento delle relative elezioni. Se l'Assemblea accoglie la proposta, annulla l'elezione e provvede ad attribuire il seggio resosi vacante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale.

5. Qualora, invece, l'Ufficio di presidenza abbia accertato l'esistenza di una o più cause di incompatibilità in capo ad uno o più eletti, le contesta per iscritto ai consiglieri interessati, i quali entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione possono presentare per iscritto le proprie controdeduzioni o provvedere alla rimozione delle cause di incompatibilità nei modi previsti dalla legge. Nei cinque giorni successivi alla scadenza di tale termine l'Ufficio di presidenza, ove confermi il suo giudizio sull'esistenza della causa di incompatibilità, propone all'Assemblea di contestarla invitando il consigliere ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. Entro i successivi cinque giorni l'Assemblea delibera sulla proposta e, ove l'accolga, chiede al consigliere di optare per una delle cariche ricoperte. Qualora il consigliere non provveda entro i successivi dieci giorni, l'Assemblea lo dichiara decaduto dalla carica di consigliere.

6. Le deliberazioni di annullamento o di decadenza approvate dall'Assemblea ai sensi dei commi 4 e 5 sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione è stata annullata o che sono stati dichiarati decaduti.

7. Nessuna elezione può essere convalidata o annullata se non sono trascorsi quindici giorni dalla proclamazione e la proposta di convalida o di annullamento deve essere presentata all'Assemblea entro sessanta giorni dall'insediamento della stessa, la quale delibera entro i trenta giorni successivi.

8. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano anche alle cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute alla elezione. A tal fine i consiglieri sono tenuti a comunicare al Presidente dell'Assemblea entro quindici giorni tutte le cariche assunte nel corso della legislatura. L'Ufficio di presidenza procede all'eventuale contestazione delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità entro venti giorni dalla loro conoscenza.

Art. 18

(Dimissioni del consigliere e altre cause di cessazione dalla carica)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente dell'Assemblea, il quale, nella prima seduta utile, pone al primo punto dell'ordine del giorno l'accettazione delle stesse fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

2. Sull'argomento possono prendere la parola, per non più di dieci minuti, il consigliere dimissionario e, per dichiarazione di voto, un consigliere per Gruppo. Possono, altresì, intervenire altri consiglieri soltanto per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo cui appartengono.

3. Quando le dimissioni sono accettate, esse hanno effetto immediato; se l'Assemblea non le accetta ed il consigliere le reitera, il Presidente iscrive l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno della successiva seduta assembleare per la presa d'atto delle dimissioni senza discussione.

4. Nell'ipotesi in cui le dimissioni del consigliere siano motivate dalla volontà di optare per altra carica incompatibile con quella ricoperta, l'Assemblea procede nella prima seduta utile alla presa d'atto senza discussione.

5. L'Assemblea deve provvedere alla surroga del consigliere dimissionario nel corso della stessa seduta in cui ha accettato o preso atto delle dimissioni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 8.

6. Quando nel corso della legislatura un consigliere cessa per qualsiasi causa dalla carica, rendendo vacante il seggio ricoperto, l'Assemblea procede alla surrogazione con l'avente diritto secondo la vigente normativa in materia elettorale.

7. Salvo quanto disposto dal comma 5, l'attribuzione del seggio resosi vacante è posta dal Presidente dell'Assemblea all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data di cessazione dalla carica del surrogato.

8. In caso di contestazioni sulla surrogazione, il Presidente dà la parola per non più di cinque minuti ad un oratore a favore ed ad uno contro ponendo ai voti l'attribuzione del seggio rimasto vacante.

CAPO V **Gruppi assembleari**

Art. 19 *(Composizione e costituzione dei Gruppi)*

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un Gruppo assembleare.

2. All'inizio della legislatura possono costituire un Gruppo i consiglieri, qualunque sia il numero, eletti in una o più liste di candidati contrassegnate con il medesimo simbolo, ovvero appartenenti a forze politiche presentatesi nella medesima coalizione con liste diverse, che abbiano deciso di costituire un Gruppo unico.

3. Entro tre giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun consigliere regionale è tenuto a dichiarare per iscritto a quale Gruppo intende appartenere. I consiglieri che non abbiano fatto tale dichiarazione o che non risultino comunque appartenere ad alcun Gruppo, nel corso della verifica di cui al comma 6, sono assegnati dall'Ufficio di presidenza al Gruppo misto.

4. Ciascun Gruppo, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, provvede entro cinque giorni dalla prima seduta dell'Assemblea alla sua costituzione mediante l'elezione di un Presidente e di uno o più Vicepresidenti.

5. Della costituzione del Gruppo e dei nominativi degli eletti è data immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea con apposita nota, nella quale sono altresì dichiarate:

- a) l'appartenenza del Gruppo agli schieramenti politici di cui all'articolo 5;
- b) la denominazione e il simbolo del Gruppo. La denominazione ed il simbolo del Gruppo devono corrispondere a quelli della lista o delle liste di candidati di cui il Gruppo è espressione ovvero essere comunque riconducibili agli stessi. In tale ultima ipotesi, denominazione e simbolo sono comunque approvati all'unanimità dai componenti del Gruppo.

6. L'Ufficio di presidenza entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, verifica l'esistenza dei requisiti per la costituzione dei Gruppi. Qualora riscontri la mancanza dei requisiti di cui al comma 2 o della dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 5, ovvero riscontri la costituzione di più Gruppi con medesimi denominazione o simbolo, scioglie i Gruppi già costituiti e assegna i consiglieri al Gruppo misto.

7. Ove risulti mancante la dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 5 ascrive il Gruppo allo schieramento politico delle minoranze.

8. I Gruppi costituiti invalidamente e successivamente sciolti dall'Ufficio di presidenza non hanno diritto, nel periodo della loro vigenza, all'assegnazione di personale, beni e servizi previsti dalla legge regionale.

9. Nel corso della legislatura la costituzione di un nuovo Gruppo è consentita alternativamente:

- a) in presenza di un numero minimo di due consiglieri e alle condizioni indicate al comma 2;
- b) in presenza di un numero minimo di due consiglieri e a condizione che esso risulti rappresentativo di Gruppi costituiti, in data successiva alle elezioni regionali, in uno dei due rami del Parlamento;
- c) in presenza di un numero minimo di tre consiglieri e a condizione che esso risulti rappresentativo di una formazione politica costituitasi su base regionale in data successiva alle elezioni regionali.

10. Della costituzione del nuovo Gruppo deve essere data immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea con apposita nota, contenente le dichiarazioni di cui al comma 5 e corredata dalle adesioni dei singoli consiglieri.

11. Entro i quindici giorni successivi alla costituzione del nuovo Gruppo, l'Ufficio di presidenza verifica l'esistenza delle condizioni di cui al comma 9 e, qualora ne riscontri la mancanza, provvede al suo scioglimento e all'assegnazione dei consiglieri interessati al Gruppo misto. I Gruppi così validamente costituiti non sono sciolti anche se, successivamente, vengono meno le condizioni di cui al comma 9.

12. Il consigliere che nel corso della legislatura matura una posizione diversa da quella del Gruppo o della componente politica del Gruppo misto di appartenenza, ed intende aderire ad un Gruppo diverso, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio di presidenza, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del Presidente del Gruppo di destinazione. Qualora il consigliere si limiti, invece, a comunicare l'uscita dal Gruppo di appartenenza o in assenza della dichiarazione di accettazione di cui sopra, l'Ufficio di presidenza assegna il medesimo al Gruppo misto.

13. I Gruppi che nel corso della legislatura intendano modificare la propria denominazione o il proprio simbolo nel rispetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 5, ne devono fare richiesta all'Ufficio di presidenza. La relativa autorizzazione è rilasciata previa verifica della permanenza degli elementi caratterizzanti la denominazione o il simbolo originari o della effettiva continuità dell'identità politica del Gruppo.

Art. 20

(Gruppo misto)

1. Il Gruppo misto è composto dai consiglieri, qualunque sia il numero, che non aderiscono o non hanno titolo a formare un Gruppo connotato da un requisito politico ai sensi dell'articolo 19.

2. I consiglieri assegnati al Gruppo misto possono costituirsi in componenti corrispondenti a formazioni politiche esistenti sul piano regionale o nazionale.

3. La costituzione delle componenti politiche del Gruppo misto è immediatamente comunicata al Presidente dell'Assemblea con apposita nota nella quale è altresì indicata la loro denominazione, composizione e appartenenza agli schieramenti politici di cui all'articolo 5. Si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 19.

4. Qualora nel Gruppo misto risultino più componenti politiche, la durata in carica del Presidente e del Vicepresidente è stabilita in un anno in modo da consentire l'avvicendamento nella carica. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi raggiunti all'unanimità tra le componenti. Nel caso in cui le componenti siano solo due l'avvicendamento è comunque obbligatorio.

5. L'assemblea dei membri del Gruppo misto procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente nel rispetto di quanto previsto al comma 4; le relative determinazioni sono immediatamente comunicate al Presidente dell'Assemblea.

Art. 21

(Organizzazione e funzionamento dei Gruppi)

1. L'organizzazione e il funzionamento dei Gruppi sono disciplinati da appositi regolamenti interni approvati da ciascun Gruppo, che devono ispirarsi ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione.

2. L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi per lo svolgimento delle loro funzioni il personale nonché i beni e servizi necessari secondo quanto previsto dalla legge regionale, adottando direttive per il loro utilizzo e vigilando, altresì, sull'osservanza da parte degli stessi dei principi indicati al comma 1.

3. Qualora il Presidente del Gruppo non goda più della fiducia della maggioranza dei componenti e il Gruppo non sia in grado di nominarne un altro, il Presidente dell'Assemblea convoca immediatamente l'assemblea del Gruppo per favorire la risoluzione delle controversie, anche sulla base delle normative interne ove esistenti.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Presidente ne informa l'Ufficio di presidenza, il quale attribuisce la funzione di Presidente del Gruppo al componente eletto con il maggior numero di voti, risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza.

CAPO VI
Commissioni assembleari permanenti e
programmazione dei lavori delle Commissioni

Art. 22

(Istituzione e competenze delle Commissioni)

1. Ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 22 dello Statuto, sono istituite quattro Commissioni assembleari permanenti con le seguenti competenze:

- a) COMMISSIONE I – AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO: Statuto regionale e sistema elettorale; affari generali e istituzionali; emigrazione; personale ed organizzazione della Regione; enti locali; ordinamento degli enti, agenzie, aziende e società collegate alla Regione; informazione e comunicazione; sistema informativo statistico regionale e locale; polizia amministrativa locale; sicurezza dei cittadini; beni e attività culturali; spettacolo e manifestazioni; attività ricreative e sportive; associazioni, fondazioni ed enti culturali; istruzione; scuola; diritto allo studio; politiche giovanili; programmazione economica e finanziaria; bilancio di previsione e rendiconto; tributi; partecipazioni regionali;
- b) COMMISSIONE II – SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO: attività produttive; industria; artigianato; commercio interno ed estero; fiere e mercati; turismo e industria alberghiera; terziario; cooperazione e associazionismo economico; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale ed enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; sviluppo della montagna; tutela dei consumatori e degli utenti; formazione professionale; lavoro e occupazione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; attuazione e partecipazione alla formazione del diritto e delle politiche europee; piani e programmi di carattere intersettoriale finanziati con risorse comunitarie; sostegno alla cultura della pace, politiche della sostenibilità e della cooperazione internazionale allo sviluppo; agricoltura, foreste e zootecnia; caccia; pesca marittima e acquacoltura;
- c) COMMISSIONE III – GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO: programmazione e pianificazione territoriale; urbanistica e riqualificazione urbana; politiche abitative ed edilizia residenziale e scolastica; lavori pubblici e infrastrutture; viabilità e trasporti; porti e aeroporti civili; navigazione; demanio e patrimonio; ambiente e paesaggio; aree protette; difesa del suolo e della costa; risorse idriche e sistemazione idrogeologica; inquinamento; scarichi, gestione e smaltimento dei rifiuti; attività estrattive; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; protezione civile;
- d) COMMISSIONE IV - SANITA' E POLITICHE SOCIALI: organizzazione, programmazione e controllo dei servizi sanitari; igiene e veterinaria; tutela della salute, igiene e sicurezza degli alimenti; sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro; tutela degli utenti dei servizi socio-sanitari; politiche di sostegno della famiglia; assistenza e servizi sociali; immigrazione; volontariato e terzo settore; previdenza complementare e integrativa.

2. Le Commissioni permanenti si riuniscono in sede referente per l'esame di proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo e di ogni altro atto sul quale devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere parere sulle proposte assegnate ad altre Commissioni o su altri atti o affari per i quali è comunque richiesta l'espressione di un loro parere; in sede deliberante nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 35 dello Statuto e dall'articolo 96 del presente regolamento interno.

3. Le Commissioni si riuniscono, altresì, per l'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo ed anche per l'esame di questioni per le quali non devono riferire all'Assemblea.

Art. 23

(Composizione delle Commissioni)

1. Ciascun consigliere che non rivesta la carica di Presidente della Giunta, dell'Assemblea o di Assessore regionale deve appartenere ad almeno una Commissione permanente.

2. La composizione delle Commissioni permanenti, per quanto possibile, deve rispecchiare la composizione dell'Assemblea ed in particolare la proporzione esistente tra la maggioranza e le minoranze in seno alla stessa.

3. Entro sette giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, ciascun Gruppo designa i propri rappresentanti nelle Commissioni, ripartendoli, per quanto possibile, in numero uguale tra le stesse e comunica al Presidente dell'Assemblea i nominativi.

4. I consiglieri che ricoprono gli incarichi di cui al comma 1 sono sostituiti pro-tempore dal proprio Gruppo con altro consigliere, che non sia già componente della stessa Commissione.

5. L'Ufficio di presidenza, decorso il termine di cui al comma 3, procede alla composizione delle Commissioni e alla distribuzione dei consiglieri tra di esse tenendo conto delle designazioni dei Gruppi e dei criteri definiti dal presente articolo. Ove non siano pervenute le designazioni di cui al comma 3, l'Ufficio di presidenza provvede, comunque, ad individuare i consiglieri da distribuire nelle Commissioni e delibera sulla loro composizione entro sette giorni dalla scadenza di cui al comma 3.

6. Ogni Gruppo nel corso della legislatura può richiedere la variazione dei nominativi dei propri rappresentanti nelle Commissioni con altri appartenenti ad altre Commissioni.

Art. 24

(Costituzione delle Commissioni)

1. Il Presidente dell'Assemblea, immediatamente dopo gli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 23, convoca ciascuna Commissione per la propria costituzione, che ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente.

2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene con un'unica votazione nella quale ciascun consigliere vota un solo nome a scrutinio segreto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, sono eletti Presidente e Vicepresidente, nell'ordine, i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

4. Uno degli eletti alle cariche indicate al comma 2 deve in ogni caso appartenere ad un Gruppo di maggioranza ed uno ad un Gruppo delle minoranze. A tal fine, ove risulti eletto Presidente della Commissione un consigliere appartenente ad un Gruppo di maggioranza, l'incarico di Vicepresidente viene attribuito al consigliere appartenente ad un Gruppo delle minoranze che abbia riportato il maggior numero di voti nella stessa elezione di cui al comma 2, analogamente nell'ipotesi inversa.

5. A parità di voti è eletto Presidente o Vicepresidente il più giovane di età.

6. Le Commissioni durano in carica trenta mesi a partire dalla data della prima elezione del Presidente dell'Assemblea; le loro funzioni sono comunque prorogate fino alla loro ricostituzione.

7. Entro quindici giorni successivi alla rielezione degli organismi di cui al comma 4 dell'articolo 8, il Presidente dell'Assemblea convoca le Commissioni per procedere alla loro ricostituzione con le stesse modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Qualora non ci siano state nuove designazioni da parte dei Gruppi, si intendono confermati i consiglieri componenti delle precedenti Commissioni. Le Commissioni così ricostituite restano in carica sino al termine della legislatura.

8. In presenza di gravi motivi, con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di Commissione può essere richiesta la revoca del Presidente o del Vicepresidente della stessa.

9. La mozione di cui al comma 8 non può essere posta in discussione in Commissione prima di dieci giorni dalla sua presentazione; è posta in votazione per appello nominale ed è approvata con una maggioranza non inferiore ai quattro quinti dei componenti della Commissione.

10. Quando un Presidente o un Vicepresidente cessa anticipatamente dalla carica, il Presidente dell'Assemblea procede, nei quindici giorni successivi, alla convocazione della Commissione per la sua elezione. In questo caso, ciascun consigliere vota un solo nome a scrutinio segreto e risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e che appartiene allo stesso schieramento politico del cessato. Il consigliere che subentra resta in carica per il periodo intercorrente tra la data della sua elezione e la scadenza della Commissione ai sensi dei commi 6 e 7.

Art. 25

(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente della Commissione)

1. Il Presidente della Commissione predispone il calendario mensile dei lavori della stessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 26, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, convoca la Commissione ai sensi dell'articolo 27 e la presiede assicurando il buon andamento dei lavori in conformità a quanto previsto dal presente regolamento interno.

2. Il Presidente inoltre:

- a) sovrintende all'organizzazione dei lavori e al funzionamento della Commissione, al fine di garantire il migliore svolgimento dell'attività ed il rispetto dei diritti e dei doveri dei consiglieri;
- b) mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea;

c) partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi e rappresenta le eventuali proposte od osservazioni della Commissione.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e collabora costantemente con lo stesso al fine di assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.

Art. 26

(Programmazione e organizzazione dei lavori della Commissione)

1. Le Commissioni organizzano i propri lavori in modo da assicurare l'esame degli argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 35.

2. A tal fine il Presidente della Commissione, sentita la stessa, predispone il calendario mensile dei lavori, contenente l'indicazione delle sedute che si prevede di tenere nel periodo considerato e degli argomenti da trattare, avendo cura di riservare all'esame degli argomenti tempi adeguati e in modo tale da consentire anche il tempestivo esame degli atti dichiarati urgenti, e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea e della Giunta.

3. Le Commissioni, all'inizio di ogni legislatura, stabiliscono le giornate ordinarie di calendario in cui tenere le proprie sedute, in modo da evitare la sovrapposizione con le riunioni delle altre Commissioni e nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 27.

4. I lavori delle Commissioni sono organizzati secondo i principi di efficacia, semplificazione ed economia procedurale.

Art. 27

(Convocazione)

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti secondo il calendario mensile predisposto.

2. L'ordine del giorno della singola seduta è stabilito, sulla base del medesimo calendario dei lavori, dal Presidente della Commissione.

3. Ogni componente può proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno. La proposta è accolta a condizione che ciò non pregiudichi lo svolgimento del calendario predeterminato. In ogni caso nell'esame in Commissione hanno la precedenza gli oggetti compresi nel programma dell'Assemblea e nei relativi calendari.

4. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è inviato, di norma, attraverso strumenti telematici, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati o tenuti a partecipare alla seduta. Della convocazione è data comunque notizia al Presidente dell'Assemblea, al Presidente della Giunta ed ai Presidenti dei Gruppi.

5. In casi di particolare urgenza la convocazione può essere inviata fino alle dodici ore precedenti alla riunione e l'ordine del giorno può essere modificato o integrato fino all'ora di inizio della riunione stessa; in questi casi la convocazione e l'ordine del giorno possono essere comunicati anche telefonicamente.

6. I Presidenti delle Commissioni, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, del Presidente della Giunta o di un terzo dei commissari, convocano apposite sedute di Commissione da tenersi entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta stessa, di norma in giornate diverse da quelle ordinarie di calendario. La richiesta deve indicare gli argomenti da trattare.

7. E' fatto divieto di convocare sedute delle Commissioni prima e contemporaneamente allo svolgimento delle sedute dell'Assemblea, con esclusione di quelle espressamente autorizzate dal Presidente dell'Assemblea in casi di riconosciuta necessità ed urgenza o per esaminare questioni attinenti ai lavori dell'Assemblea medesima. In quest'ultima ipotesi, in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 5, la convocazione della Commissione è annunciata verbalmente in Aula dal Presidente dell'Assemblea insieme all'ordine del giorno.

Art. 28

(Sedute delle Commissioni e validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il Presidente della Commissione apre la seduta, la chiude e ne dirige i lavori.

2. Le sedute delle Commissioni possono validamente iniziare in presenza della maggioranza dei componenti.

3. Durante i lavori della Commissione si presume che la stessa sia sempre in numero legale; tuttavia, prima di ogni votazione, il Presidente dispone d'ufficio la verifica del numero legale. In tal caso, qualora ne sia accertata la mancanza, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di trenta minuti, oppure toglierla.

4. Le deliberazioni della Commissione sono adottate con voto palese semplice e a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.

5. Il voto sulle persone si esprime a scrutinio segreto. A tal fine ad ogni commissario è attribuita una scheda.

Art. 29

(Partecipazione alle sedute e verbalizzazione)

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

2. I consiglieri non appartenenti alla Commissione possono partecipare ai lavori della stessa senza diritto di voto, ma con diritto di parola e di proposta di emendamento.

3. Hanno altresì diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni, con le prerogative di cui al comma 2, il Presidente e i componenti della Giunta. Ne hanno l'obbligo se richiesti dalla Commissione, anche al fine di riferire in ordine agli atti in discussione o più in generale in ordine alle questioni di competenza. La Commissione è tenuta ad esaminare le eventuali proposte ed osservazioni dagli stessi avanzate.

4. Le funzioni di assistenza alle sedute delle Commissioni sono assicurate dal segretario e dal personale della segreteria.

5. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare dipendenti dell'Assemblea, della Giunta regionale ed altri soggetti di cui il Presidente della Commissione abbia richiesto la partecipazione.

6. Su richiesta del consigliere interessato, il Presidente della Commissione può ammettere alla partecipazione, in qualità di uditore, un dipendente del Gruppo d'appartenenza o delle Segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di presidenza.

7. La Commissione può autorizzare, altresì, su richiesta motivata di un componente, la presenza di un esperto esterno dello stesso, per seguire i lavori inerenti un oggetto determinato.

8. Il Presidente della Commissione comunica all'inizio di ogni seduta i nominativi dei soggetti presenti alla stessa, ai sensi dei commi 5, 6 e 7, e può comunque disporre che, in situazioni determinate, questi si allontanino.

9. Delle sedute della Commissione è redatto, a cura del segretario, un processo verbale con le stesse modalità di cui all'articolo 52. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è approvato dalla Commissione nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

10. Per determinati argomenti il Presidente della Commissione può richiedere che sia redatto un resoconto sommario o integrale.

11. La Commissione può stabilire altresì, su richiesta motivata di un componente, che una sua seduta o parte di essa sia resa pubblica mediante opportune forme, quali la trasmissione radiofonica, telematica o televisiva.

Art. 30

(Sostituzioni e deleghe in Commissione)

1. Ogni Gruppo, per una proposta di legge o per affari determinati, può sostituire in Commissione i propri rappresentanti con consiglieri del proprio Gruppo appartenenti ad altre Commissioni, previa comunicazione alla presidenza della Commissione, che ne dà notizia all'inizio dell'esame dell'atto.

2. Un consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può delegare, per l'intero corso o per una parte di essa, altro consigliere, anche appartenente alla stessa Commissione, del suo stesso Gruppo o di altro Gruppo del suo stesso schieramento politico.

3. La delega deve essere comunicata per iscritto al Presidente della Commissione il quale ne dà notizia in apertura di seduta.

4. Ciascun consigliere può ricevere un solo incarico di sostituzione o una sola delega.

CAPO VII
Conferenza dei presidenti dei gruppi e
programmazione dei lavori dell'Assemblea

Art. 31

(Conferenza dei presidenti dei gruppi)

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari è composta dai Presidenti dei Gruppi stessi, dai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto e dal Presidente dell'Assemblea, che la presiede.

2. Alle riunioni della Conferenza dedicate alla programmazione e all'organizzazione dei lavori dell'Assemblea partecipano, con diritto di proposta e di parola, il Presidente della Giunta, che può delegare il Vicepresidente o un Assessore, e i Presidenti delle Commissioni permanenti.

3. Il Presidente dell'Assemblea, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2, può invitare a partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi i componenti della Giunta, i Presidenti delle Commissioni e gli altri soggetti interessati agli argomenti da trattare. I componenti dell'Ufficio di presidenza sono sempre invitati a partecipare.

4. Qualora il Presidente di un Gruppo non possa intervenire ad una riunione della Conferenza può farsi sostituire da altro componente del Gruppo stesso, previa comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

5. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea di propria iniziativa oppure su richiesta del Presidente della Giunta o da un minimo di due Presidenti dei Gruppi, che insieme rappresentino almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.

6. Compete alla Conferenza:

- a) definire il programma dei lavori dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32;
- b) stabilire il calendario dei lavori dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 33;
- c) approvare le eventuali modifiche al programma e al calendario a norma dell'articolo 34;
- d) fissare le quote riservate alle minoranze ai sensi dell'articolo 35;
- e) esprimere i pareri previsti dalle leggi regionali e dal presente regolamento interno;
- f) esaminare ogni altra questione deferita alla sua competenza dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza.

7. La Conferenza esamina, altresì, le questioni diverse da quelle indicate al comma 6 per le quali vi sia richiesta da un minimo di due Presidenti dei Gruppi, che insieme rappresentino almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.

8. Ai fini delle votazioni di competenza della Conferenza dei presidenti dei gruppi, ciascun Presidente di Gruppo dispone di tanti voti quanti sono gli appartenenti al Gruppo stesso.

9. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente regolamento interno, le deliberazioni della Conferenza sono assunte a maggioranza ed in presenza di tanti Presidenti dei Gruppi i cui membri rappresentano la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

10. Delle sedute della Conferenza è redatto, a cura del Segretario dell'Assemblea, un resoconto sommario. Il resoconto è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato dalla Conferenza.

Art. 32

(Programma dei lavori dell'Assemblea)

1. L'Assemblea organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea riguarda un periodo di tre mesi e contiene l'elenco degli argomenti che le Commissioni permanenti e l'Assemblea devono trattare nel periodo considerato, con l'indicazione dell'ordine di priorità e, per quanto possibile, del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione in Assemblea, assicurando comunque tempi congrui per la trattazione in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

3. Al fine della formazione del programma trimestrale il Presidente dell'Assemblea predispose una proposta sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta, dei Presidenti delle Commissioni e dei Presidenti dei Gruppi, che devono pervenire entro e non oltre sette giorni prima della riunione. La proposta è trasmessa ai Presidenti dei Gruppi, ai Presidenti di Commissione e al Presidente della Giunta almeno quattro giorni prima della riunione della Conferenza dedicata alla sua approvazione.

4. Il Presidente prevede sempre sedute dell'Assemblea a conclusione di eventuali sedute assembleari aperte.

5. Il programma è approvato dalla Conferenza con il voto favorevole di tanti Presidenti dei Gruppi i cui membri rappresentano almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea.

6. Qualora nella Conferenza non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 5, il programma è predisposto dal Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35.

7. Il programma definitivo è distribuito ai consiglieri regionali e pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea e può essere modificato soltanto nei limiti e con le modalità stabilite all'articolo 34.

Art. 33

(Calendario dei lavori dell'Assemblea)

1. Il calendario dei lavori dell'Assemblea definisce, in riferimento ad un periodo non superiore al mese, le modalità di applicazione del programma di cui all'articolo 32 e contiene l'indicazione delle sedute di Assemblea che si prevede di tenere nel periodo considerato e degli argomenti inclusi nel programma dei lavori di cui si prevede la trattazione nelle sedute medesime.

2. Ai fini della formazione del calendario dei lavori il Presidente dell'Assemblea predispone una proposta basandosi sulle indicazioni di priorità inserite nel programma, tenendo conto delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte trasmesse dalle Commissioni per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 35. Per il resto si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 32.

Art. 34

(Modifiche al programma e al calendario dei lavori)

1. Il Presidente della Giunta regionale o un Presidente di Gruppo o un Presidente di Commissione può presentare al Presidente dell'Assemblea, in casi di necessità e urgenza, proposte di modifica al programma e al calendario di cui rispettivamente agli articoli 32 e 33.

2. Il Presidente dell'Assemblea propone comunque l'adeguamento del programma e del calendario dei lavori:

- a) qualora la Conferenza dei presidenti dei gruppi abbia deliberato l'urgenza di proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo a norma del comma 3 dell'articolo 88;
- b) qualora risulti necessario prevedere sedute, anche supplementari, dedicate esclusivamente alla trattazione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico;
- c) in tutti gli altri casi nei quali ne ravvisi la necessità.

3. Salvo quanto stabilito al comma 4, per l'esame e l'approvazione delle proposte di cui ai commi 1 e 2 si applica la stessa procedura prevista per la loro approvazione.

4. Per assicurare la trattazione di tutti gli argomenti previsti nel calendario o nell'ordine del giorno di una seduta assembleare, anche a seguito dell'iscrizione all'ordine del giorno di atti urgenti ai sensi del comma 4 dell'articolo 48, il Presidente può disporre lo svolgimento di sedute supplementari, comunicandone data, ora e ordine del giorno alla fine di una seduta. Se vi è opposizione l'Assemblea decide con votazione palese semplice mediante alzata di mano, sentito un oratore a favore ed uno contro per non più di tre minuti. Non si applicano in tal caso le disposizioni relative ai termini di invio della convocazione di cui al comma 6 dell'articolo 49.

Art. 35

(Quote riservate alle minoranze)

1. Nella predisposizione del programma dei lavori almeno un quarto degli argomenti da trattare è riservato agli argomenti indicati dai Gruppi delle minoranze. Salvo un diverso accordo in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi, la quota riservata è ripartita in proporzione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.

2. Ai fini del computo della quota riservata di cui al comma 1 si sommano tutti gli argomenti da inserire nel programma su indicazione della Giunta, dei Presidenti di Commissione e dei Presidenti dei Gruppi. Non si conteggiano, invece, la proposta di legge di stabilità regionale, la proposta di legge di bilancio di previsione finanziario, la proposta di legge di approvazione del rendiconto generale e la proposta di legge di assestamento del bilancio, gli atti della sessione europea, le relazioni del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche e delle Commissioni speciali e di inchiesta, le comunicazioni della Giunta, le

proposte di legge di iniziativa popolare, le interrogazioni e le interpellanze, le nomine e più in generale tutti gli atti da trattare in Assemblea obbligatoriamente.

3. Nell'iscrizione all'ordine del giorno degli atti di sindacato ispettivo e di quelli di indirizzo politico, il Presidente garantisce che almeno tre quinti siano delle minoranze.

Art. 36

(Predeterminazione e ripartizione del tempo)

1. La Conferenza su proposta del Presidente può, con il voto favorevole dei Presidenti dei Gruppi che rappresentino almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea, limitare il tempo per lo svolgimento di specifici argomenti inseriti nel calendario o all'ordine del giorno delle singole sedute assembleari allo scopo di assicurare l'attuazione del calendario stesso e il rispetto della quota riservata alle minoranze.

2. A tal fine:

- a) determina, in rapporto alla complessità degli argomenti, il tempo da dedicare alla loro trattazione;
- b) sottrae dal tempo di cui alla lettera a) quello necessario allo svolgimento degli interventi dei relatori e dei rappresentanti della Giunta;
- c) ripartisce il tempo così ottenuto tra i singoli consiglieri.

3. Nel tempo complessivamente a disposizione di ciascun consigliere sono computati tutti i suoi interventi, ad eccezione di quelli per richiamo al regolamento, a titolo personale o su questioni pregiudiziali o sospensive.

4. Le decisioni della Conferenza di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate all'Assemblea dal Presidente all'inizio della seduta assembleare.

5. Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 1, ciascun oratore ha a disposizione non più di venti minuti per tutti gli interventi previsti nel corso della trattazione dello specifico argomento all'ordine del giorno.

CAPO VIII

Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Art. 37

(Istituzione, composizione e costituzione del Comitato)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 34 bis dello Statuto, è istituito il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, con le competenze previste dalla legge regionale vigente in materia.

2. All'inizio di ogni legislatura ed entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, l'Assemblea stessa costituisce, su proposta dell'Ufficio di presidenza, il Comitato composto da otto consiglieri: quattro della maggioranza e quattro delle minoranze. La scelta degli otto componenti avviene in modo da garantire, di norma, la rappresentanza di ciascuna Commissione permanente e dell'Ufficio di presidenza nonché la presenza di entrambi i generi.

3. Non possono far parte del Comitato il Presidente della Giunta e gli Assessori, il Presidente dell'Assemblea e i Presidenti delle Commissioni permanenti nonché i consiglieri nominati presso gli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e le società partecipate dalla Regione.

4. Il Comitato, nella sua prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea, elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. L'elezione avviene con due votazioni separate nelle quali ciascun consigliere vota un solo nome a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati allo stesso.

5. Dopo due votazioni infruttuose, nella terza votazione è sufficiente per l'elezione un numero di voti favorevoli che costituisce la maggioranza dei voti validamente espressi. Non costituiscono voti validamente espressi le schede bianche e le schede nulle. In caso di parità si procede ad ulteriori scrutini.

6. Uno degli eletti deve in ogni caso appartenere ad un Gruppo di maggioranza ed uno ad un Gruppo delle minoranze. A tal fine, ove risulti eletto Presidente del Comitato un consigliere appartenente ad un Gruppo di maggioranza, l'incarico di Vicepresidente viene attribuito al consigliere appartenente ad un Gruppo delle minoranze che ha riportato il maggior numero di voti nella elezione di cui ai commi 4 e 5, analogamente nell'ipotesi inversa.

7. Dopo trenta mesi a partire dalla data della prima elezione del Presidente dell'Assemblea, sono rinnovate le cariche di Presidente e Vicepresidente. In occasione del rinnovo è previsto l'avvicendamento nelle rispettive funzioni di Presidente e Vicepresidente tra maggioranza e minoranze.

8. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente o del Vicepresidente il Comitato procede, nei quindici giorni successivi, alla sua sostituzione secondo quanto previsto ai commi 4 e 5, tenendo conto della spettanza della carica alla maggioranza o alle minoranze assembleari.

9. Al Comitato si applicano le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni permanenti.

Art. 38

(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente del Comitato)

1. Il Presidente del Comitato stabilisce l'ordine del giorno delle sedute e convoca il Comitato ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 e lo presiede assicurando il buon andamento dei lavori.

2. Il Presidente, inoltre, sovrintende all'organizzazione dei lavori e al funzionamento del Comitato al fine di garantire il miglior svolgimento dell'attività ed il rispetto dei diritti e dei doveri dei consiglieri e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e collabora costantemente con lo stesso al fine di assicurare il buon andamento dei lavori del Comitato.

Art. 39

(Programmazione dei lavori e convocazione)

1. Il Comitato organizza i propri lavori sulla base di un programma riguardante un periodo di tre mesi e contenente l'elenco degli argomenti da trattare nel periodo considerato con l'indicazione dell'ordine di priorità.

2. Al fine della formazione del programma il Presidente predispone una proposta sulla base degli atti trasmessi al Comitato dal Presidente dell'Assemblea ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, delle richieste pervenute dalle Commissioni permanenti e delle esigenze conoscitive inerenti l'esercizio della funzione di controllo da lui stesso o da altro componente individuate. Nella predisposizione del programma, almeno un quarto degli argomenti da trattare è riservato agli atti indicati dai Gruppi delle minoranze. La proposta di programma è approvata dal Comitato.

3. Il Comitato, all'inizio di ogni legislatura, stabilisce la giornata ordinaria di calendario in cui tenere le proprie sedute in modo da evitare la sovrapposizione con le sedute dell'Assemblea e le riunioni delle Commissioni permanenti.

4. Il Comitato è convocato dal Presidente con la frequenza richiesta dal programma di cui al comma 2 e comunque almeno una volta al mese.

5. L'ordine del giorno delle singole sedute è stabilito dal Presidente sulla base del programma stesso.

6. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è inviato, di norma, attraverso strumenti telematici, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare alla seduta. Della convocazione è data comunque notizia al Presidente dell'Assemblea e al Presidente della Giunta.

Art. 40

(Sedute del Comitato e validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il Presidente del Comitato apre la seduta, la chiude e ne dirige i lavori.

2. Le sedute del Comitato possono validamente iniziare in presenza della maggioranza dei componenti.

3. Durante i lavori del Comitato si presume che lo stesso sia sempre in numero legale; tuttavia, prima di ogni votazione, il Presidente dispone d'ufficio la verifica del numero legale. In tal caso, qualora ne sia accertata la mancanza, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di trenta minuti, oppure toglierla.

4. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con voto palese semplice e a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.

Art. 41

(Partecipazione alle sedute e verbalizzazione)

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
2. Le funzioni di assistenza alle sedute del Comitato sono assicurate dal personale della struttura di supporto, individuata dall'Ufficio di presidenza all'interno dell'organizzazione degli uffici assembleari, che svolge la funzione di segretario e segreteria.
3. Delle sedute del Comitato è redatto, a cura del segretario, un processo verbale con le stesse modalità di cui all'articolo 52. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è approvato dal Comitato nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.
4. Il Comitato può svolgere audizioni dei soggetti indicati dalla normativa vigente esclusivamente presso la sede dell'Assemblea. Spetta di volta in volta al Comitato decidere in ordine ai soggetti da consultare, ai modi e ai tempi della consultazione.
5. Alle sedute del Comitato possono partecipare i dipendenti dell'Assemblea, della Giunta regionale ed altri soggetti di cui il Presidente del Comitato abbia richiesto la partecipazione.
6. Su richiesta del consigliere interessato, il Presidente del Comitato può ammettere alla partecipazione, in qualità di uditore, un dipendente del Gruppo d'appartenenza o delle Segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di presidenza.
7. Il Comitato può autorizzare, altresì, su richiesta motivata di un componente, la presenza di un esperto esterno dello stesso, per seguire i lavori inerenti un oggetto determinato.

Art. 42

(Modalità per l'esercizio delle funzioni del Comitato)

1. Nella prima seduta successiva alla trasmissione degli atti ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, il Comitato esamina le proposte e, qualora lo ritenga opportuno, propone alla Commissione competente in sede referente l'inserimento di clausole valutative, ove mancanti, ovvero esprime parere sulle clausole valutative già inserite, nel rispetto del calendario dei lavori della Commissione stessa.
2. Il Comitato decide di realizzare studi volti a raccogliere ed analizzare informazioni, tese ad approfondire specifiche questioni legate all'attuazione delle leggi e agli effetti delle politiche regionali, avvalendosi delle strutture regionali ovvero facendo ricorso, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, a consulenze tecnico-professionali qualificate o specializzate, nei seguenti casi:
 - a) di propria iniziativa, per proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo di particolare rilevanza e complessità ovvero qualora le esigenze conoscitive dell'Assemblea sulla attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche non siano interamente soddisfatte dall'attività informativa indotta dalle clausole valutative;
 - b) su richiesta della Commissione competente per materia;
 - c) su richiesta di un quinto dei componenti dell'Assemblea.
3. Il Comitato può svolgere audizioni, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e dall'articolo 97, in quanto compatibile.
4. Nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea di cui agli articoli 32 e 33 è prevista una seduta assembleare dedicata alla relazione consuntiva sull'attività svolta dal Comitato. La discussione inizia con gli interventi del Presidente e del Vicepresidente del Comitato e prosegue secondo l'ordine di iscrizione a parlare di cui all'articolo 54. I consiglieri possono intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti. Nel corso della discussione possono essere presentate risoluzioni che fungono da indirizzo alla Giunta regionale e alle Commissioni al fine di migliorare le politiche regionali e la loro capacità di conseguire risultati.
5. Qualora l'attività di valutazione delle politiche regionali si concluda negativamente, in termini di risultati raggiunti rispetto agli esiti attesi dall'intervento normativo preso in esame, il Comitato approva proposte di risoluzione da sottoporre all'Assemblea dirette a manifestare orientamenti e definire indirizzi.

CAPO IX**Giunta per il regolamento****Art. 43**

(Istituzione, composizione e costituzione della Giunta per il regolamento)

1. All'inizio di ogni legislatura è istituita la Giunta per il regolamento che dura in carica l'intera legislatura.

2. La Giunta è composta dal Presidente dell'Assemblea, che la presiede, e da sei consiglieri: tre della maggioranza e tre delle minoranze, eletti dall'Assemblea con votazione segreta. A tal fine ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti i consiglieri di maggioranza e i consiglieri delle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. La Giunta s'intende costituita con la nomina dei suoi componenti che deve avvenire entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea.

4. Quando un componente della Giunta cessa anticipatamente dalla carica, l'Assemblea nella prima seduta utile provvede alla sostituzione. In questo caso, ciascun consigliere vota un solo nome a scrutinio segreto e risulta eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti e che appartiene allo stesso schieramento politico del cessato. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il consigliere che subentra resta in carica per il periodo intercorrente tra la data della sua elezione e la scadenza della legislatura.

Art. 44

(Competenze della Giunta per il regolamento)

1. Spetta alla Giunta per il regolamento:

- a) l'espressione del parere motivato sulle questioni di interpretazione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea che ad essa vengono sottoposte dal Presidente dell'Assemblea;
- b) l'espressione del parere motivato per la risoluzione dei conflitti di competenza fra le Commissioni permanenti su richiesta del Presidente dell'Assemblea;
- c) l'esame delle proposte di modifica del regolamento interno secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 147.

Art. 45

(Convocazione della Giunta per il regolamento)

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca la Giunta ogni qual volta sia necessario acquisire i pareri o esaminare le proposte ai sensi dell'articolo 44.

2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è inviato di norma, attraverso strumenti telematici, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione ai componenti della Giunta. Della convocazione è data comunque notizia ai Presidenti dei Gruppi.

3. In casi di particolare urgenza la convocazione può essere inviata fino alle dodici ore precedenti alla riunione e l'ordine del giorno può essere modificato o integrato fino all'ora di inizio della riunione stessa; in questi casi la convocazione e l'ordine del giorno possono essere comunicati anche telefonicamente.

4. Qualora sia necessario acquisire il parere della Giunta su questioni di interpretazione del regolamento interno nel corso di una seduta assembleare, il Presidente dell'Assemblea convoca la Giunta e sospende per il tempo necessario la seduta stessa.

Art. 46

(Sedute della Giunta per il regolamento e validità delle deliberazioni)

1. Il Presidente dell'Assemblea apre la seduta, la chiude e ne dirige i lavori.

2. Le sedute possono validamente iniziare in presenza della maggioranza dei componenti.

3. Durante i lavori della Giunta si presume che la stessa sia sempre in numero legale; tuttavia, prima di ogni votazione, il Presidente dispone d'ufficio la verifica del numero legale. In tal caso, qualora ne sia accertata la mancanza, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di trenta minuti, oppure toglierla.

4. Le deliberazioni della Giunta sono adottate con voto palese semplice e a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.

Art. 47

(Partecipazione alle sedute e verbalizzazione)

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

2. La Giunta può ascoltare i consiglieri che hanno sollevato la questione di interpretazione del

regolamento interno, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 44, o i Presidenti delle Commissioni che hanno sollevato la questione del conflitto di competenza, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 44.

3. Le funzioni di assistenza alle sedute della Giunta sono assicurate dal Segretario dell'Assemblea e dal personale della segreteria.

4. Delle sedute della Giunta è redatto, a cura del Segretario, un processo verbale con le stesse modalità di cui all'articolo 52. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato dalla Giunta nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

5. I pareri espressi dalla Giunta sono trasmessi mediante gli strumenti telematici a tutti i consiglieri.

CAPO X **Organizzazione dei lavori dell'Assemblea**

Sezione I **Sedute**

Art. 48

(Ordine del giorno delle sedute)

1. Il Presidente dell'Assemblea forma l'ordine del giorno sulla base del calendario approvato. L'ordine del giorno è comunicato ad ogni consigliere ed è pubblicato sei giorni prima della data fissata per la seduta.

2. Lo svolgimento degli atti ispettivi ha luogo, di norma, per circa sessanta minuti, successivamente alla trattazione delle proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo.

3. Nei casi di urgenza, anche su richiesta del Presidente della Giunta o di un Presidente di Commissione, il Presidente dell'Assemblea può integrare l'ordine del giorno, dandone comunicazione a tutti i consiglieri almeno quarantotto ore prima della data della seduta.

4. L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea, per ragioni di necessità e urgenza, può proporre all'Assemblea stessa di discutere o deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno anche su richiesta della Giunta o di un Presidente di Commissione o di un Presidente di Gruppo, dopo aver sentito la Conferenza dei presidenti dei gruppi. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti, dopo l'intervento di un oratore a favore ed uno contro per non più di tre minuti.

5. L'Assemblea può decidere, su proposta del Presidente o della Giunta o di almeno tre consiglieri, l'inversione della trattazione, ovvero il rinvio ad altra seduta, degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un oratore a favore ed uno contro per non più di tre minuti.

Art. 49

(Convocazione dell'Assemblea)

1. Le sedute ordinarie dell'Assemblea sono convocate dal Presidente in applicazione della programmazione dei lavori a norma degli articoli precedenti.

2. Le sedute straordinarie sono convocate dal Presidente:

- a) su specifica deliberazione dell'Assemblea;
- b) su propria iniziativa;
- c) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;
- d) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la proposta di convocazione può essere presentata durante la seduta assembleare da ciascun consigliere e deve indicare la data e gli argomenti da trattare.

4. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2, la richiesta di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea entro dieci giorni dalla data in cui gli sia pervenuta la richiesta e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. Nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione nel rispetto dei termini di cui al comma 4, l'Assemblea si intende senz'altro convocata il primo giorno non festivo successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

6. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviata ad ogni consigliere almeno sei giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

7. L'Assemblea, in particolari circostanze, previa deliberazione della Conferenza dei presidenti dei gruppi, può riunirsi in seduta assembleare aperta, cui partecipano con diritto di parola soggetti esterni. Ove sia necessario deliberare su eventuali atti di indirizzo inerenti alle materie poste in discussione, l'Assemblea, su disposizione del Presidente, prosegue i propri lavori in seduta ordinaria.

8. Il Presidente provvede all'invio della convocazione della seduta di cui al comma 7 ai soggetti interessati, stabilendo il programma e le altre modalità di svolgimento dei lavori.

Art. 50

(Orario delle sedute)

1. L'Assemblea si riunisce, di norma, dalle ore dieci sino alla completa trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il Presidente può proporre, in considerazione delle circostanze, anche nel corso della seduta stessa, una diversa articolazione dell'orario di svolgimento dei lavori o la prosecuzione in seduta notturna.

3. Le proposte, di cui al comma 2, avanzate nel corso della seduta dell'Assemblea sono deliberate dalla stessa con votazione palese semplice mediante alzata di mano, sentito un consigliere a favore e uno contro per non più di tre minuti.

Art. 51

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

2. L'Assemblea si riunisce in seduta segreta quando si debbano trattare dati personali sensibili o giudiziari per i quali è vietata la diffusione ovvero quando il dibattito può comportare apprezzamenti e valutazioni di fatti concernenti persone.

3. La seduta segreta è disposta dal Presidente dell'Assemblea anche su richiesta del Presidente della Giunta o di tre consiglieri.

4. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea favorisce la più ampia divulgazione dei lavori dell'Assemblea e degli atti approvati, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie.

Art. 52

(Resoconto integrale e processo verbale delle sedute)

1. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto integrale il quale, privo di valore ufficiale, costituisce il testo per la divulgazione dell'attività assembleare. Delle sedute segrete viene redatto solo il processo verbale a cura dei Consiglieri segretari, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

2. Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere gli estremi degli atti e delle deliberazioni indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato nonché l'esito delle votazioni.

3. Il processo verbale contiene eventuali brevi dichiarazioni dei consiglieri che ne hanno fatto espressa richiesta.

4. Il processo verbale è distribuito ai consiglieri entro il giorno precedente alla seduta successiva a quella cui si riferisce. Dopo l'approvazione è sottoscritto dal Presidente e dai Consiglieri segretari presenti nella seduta ed è raccolto e conservato agli atti.

Art. 53

(Apertura della seduta)

1. Il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e la chiude.

2. All'inizio di ogni seduta l'Assemblea come primo atto approva il processo verbale della seduta precedente.

3. Sul processo verbale è possibile prendere la parola solo per proporre una rettifica oppure per chiarire il pensiero espresso nella seduta cui il verbale si riferisce. Le proposte di modifica sono deliberate dall'Assemblea con votazione palese semplice mediante alzata di mano.

4. Se non ci sono opposizioni, il processo verbale si intende approvato. Se è richiesta una votazione espressa, essa avviene con votazione palese semplice mediante alzata di mano.

5. Il Presidente, dopo l'approvazione del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno,

richiama l'attenzione dei consiglieri sulle comunicazioni a loro distribuite, con cui porta a conoscenza dell'Assemblea quanto espressamente previsto dal presente regolamento interno nonché le nomine e le designazioni effettuate e gli altri eventuali messaggi.

6. Alla seduta è presente la Giunta almeno con un suo componente.

Sezione II **Organizzazione della discussione**

Art. 54

(Ordine degli interventi)

1. I consiglieri e i componenti della Giunta che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza non oltre l'apertura della votazione, salvo che il Presidente, valutate le circostanze, non fissi un termine diverso.

2. Gli oratori hanno la parola nell'ordine di iscrizione ed è consentito lo scambio di turno tra due oratori.

3. Se un consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

4. Gli oratori parlano in piedi, dal proprio banco e si rivolgono all'Assemblea.

Art. 55

(Durata degli interventi)

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi ai sensi dell'articolo 36 e salvi i diversi termini previsti dal presente regolamento interno, la durata di ciascun intervento in Assemblea non può eccedere:

a) venti minuti per gli interventi dei relatori e dell'Assessore competente per materia, in sede di discussione generale di una proposta di legge, di regolamento, di atto amministrativo e per ogni comunicazione del Presidente della Giunta prevista nel presente regolamento interno;

b) dieci minuti per l'illustrazione di una proposta di mozione;

c) dodici minuti per gli interventi in sede di discussione generale e nei dibattiti su comunicazioni della Giunta;

d) sette minuti per gli interventi nella discussione di una proposta di mozione;

e) tre minuti per gli interventi nella discussione degli articoli e degli emendamenti;

f) cinque minuti per le dichiarazioni di voto prima di ogni votazione da parte dell'Assemblea.

2. L'oratore che nei tempi sopra indicati riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo di tale intervento sia allegato nel resoconto integrale della seduta.

3. Il Presidente apprezzate le circostanze può, eccezionalmente, modificare i termini degli interventi di cui al comma 1. Se vi è opposizione, sulla proposta del Presidente decide l'Assemblea con votazione palese semplice mediante alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti.

4. I consiglieri che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono preventivamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a tre minuti. Tali interventi di norma non danno luogo a dibattito e, se plurimi, comunque nel loro complesso non possono superare i quindici minuti.

Art. 56

(Ampliamento della discussione limitata)

1. Nei casi di discussione limitata ad un oratore a favore e ad uno contro per espressa disposizione del presente regolamento interno, se l'importanza della questione lo richiede o su richiesta motivata di un consigliere, è in facoltà del Presidente dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e ad un componente della Giunta regionale.

Art. 57

(Richiami all'argomento e ai limiti di durata dell'intervento)

1. Se un oratore si discosta dall'argomento in discussione o esaurisce il tempo stabilito per l'intervento, il Presidente lo richiama una volta ad attenersi all'argomento o ai limiti di durata dell'intervento. Se l'oratore, tuttavia, continua a discostarsene o non conclude, il Presidente gli toglie la parola.

Art. 58

(Divieto di parlare due volte, di interruzione o rinvio)

1. Ciascun oratore può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che nei casi previsti dall'articolo 63, per dichiarazioni di voto, richiami riguardanti il regolamento, l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, la priorità delle votazioni, per questioni pregiudiziali e sospensive o per fatto personale. In quest'ultimo caso si applica quanto disposto dall'articolo 61.

2. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 59

(Richiami riguardanti il regolamento, l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori e l'ordine delle votazioni)

1. I richiami riguardanti il regolamento, l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori e la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale. In questi casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore per non più di tre minuti.

2. Il Presidente può chiamare l'Assemblea a decidere su tali richiami con votazione palese semplice mediante alzata di mano.

3. Qualora un richiamo al regolamento faccia sorgere una questione di interpretazione dello stesso si applica quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 45.

Art. 60

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale con la quale si chiede che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva con la quale si chiede il rinvio di un dato argomento al verificarsi di scadenze o fatti determinati, possono essere proposte:

- a) anche da un singolo consigliere, prima che abbia inizio la discussione generale;
- b) dal Presidente dell'Assemblea, dalla Giunta, da un Presidente di Commissione o da tre consiglieri, nel corso della discussione generale, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive hanno carattere incidentale e la discussione dell'argomento non può iniziare o proseguire prima che l'Assemblea si sia pronunciata su di esse con votazione palese semplice mediante alzata di mano.

3. In caso di approvazione di una questione sospensiva, l'Assemblea decide anche sulla scadenza.

4. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di cinque minuti. Possono, altresì, intervenire un consigliere a favore ed uno contro per non più di tre minuti.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali su un medesimo argomento comunque motivate si svolge un'unica discussione; ha diritto di intervenire un oratore per Gruppo, per non più di tre minuti, e l'Assemblea decide con un'unica votazione.

6. In caso di concorso di più questioni sospensive su un medesimo argomento, ha luogo un'unica discussione con le modalità del comma 5.

7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 61

(Fatto personale)

1. E' fatto personale essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che consiste. Qualora il Presidente non ne riconosca la sussistenza e il consigliere insiste, l'Assemblea decide senza discussione con votazione palese per alzata di mano.

3. Quando sia stata riconosciuta la sussistenza, il Presidente concede la parola durante la discussione in corso. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di replica soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i tre minuti.

5. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Esecutivi regionali, i consiglieri che appartennero ad essi hanno diritto di parola al termine della discussione, per non più di tre minuti.

Art. 62

(Comunicazioni della Giunta all'Assemblea)

1. La Giunta regionale può chiedere al Presidente dell'Assemblea di iscrivere all'ordine del giorno proprie comunicazioni.

2. Per fatti di particolare rilevanza e urgenza la Giunta può chiedere, nel corso di una seduta assembleare, al Presidente dell'Assemblea l'autorizzazione di svolgere comunicazioni. Il Presidente, valutate le circostanze, anche su richiesta di un consigliere, può aprire una discussione ovvero può fissare una seduta apposita proponendo, ove occorra, una modifica del programma e del calendario dei lavori.

3. Nel corso della discussione sulle comunicazioni della Giunta regionale, ciascun consigliere può presentare proposte di risoluzione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 63

(Chiusura della discussione)

1. Quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

2. Dopo che è stata dichiarata la chiusura, è data facoltà di parlare ai relatori e al rappresentante della Giunta per non più di cinque minuti; il Presidente della Giunta può comunque intervenire.

Sezione III Votazioni

Art. 64

(Validità delle deliberazioni)

1. L'Assemblea delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Le deliberazioni sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari, salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto, le leggi o il presente regolamento interno prescrivano una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

3. Ai fini dei calcoli di cui al comma 2 non si tiene conto dei voti di astensione.

Art. 65

(Numero legale e sua verifica)

1. Il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia in numero legale per deliberare.

2. Tuttavia se prima di una votazione lo richieda anche un singolo consigliere, il Presidente dispone la verifica del numero legale con votazione palese nominale. Il richiedente è sempre considerato presente. Sono altresì conteggiati tra i presenti i consiglieri che non partecipano al voto della verifica pur essendo in Aula.

3. Se l'Assemblea non è in numero legale il Presidente può rinviare la seduta ad altro momento dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non inferiore ad un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea si intende convocata alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta, per il giorno successivo non festivo, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea abbia già deliberato di tenere seduta in quella data, a meno che il Presidente valuti più opportuno convocarla per il giorno e l'ora già previsti dal calendario dei lavori.

4. Non è ammessa la richiesta di verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né prima delle votazioni che debbano farsi con votazione palese semplice mediante alzata di mano per espressa disposizione del presente regolamento interno.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso alla ripresa della seduta ai sensi del comma 3.

Art. 66

(Modalità della votazione)

1. L'Assemblea delibera normalmente a votazione palese.

2. Le votazioni palesi possono essere semplici o, se richiesto da almeno tre consiglieri o da un Presidente di Gruppo, nominali. Si procede sempre alla votazione palese nominale in caso di votazione di mozioni di sfiducia al Presidente della Giunta e ad uno o più Assessori, nonché qualora sia intervenuto qualche consigliere per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo di appartenenza.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67 sono approvate con votazione segreta le deliberazioni riguardanti le persone, sempre che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

4. La richiesta di votazione nominale o segreta deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti. Nel concorso di diverse richieste, prevale quella presentata per prima.

5. Le votazioni dell'Assemblea di cui al presente articolo sono effettuate mediante procedimento elettronico.

6. Nella votazione palese semplice si tiene nota soltanto dell'esito della votazione; nella votazione palese nominale si registrano i nominativi dei votanti con il voto da ciascuno di essi espresso; nella votazione segreta si conserva l'esito finale, senza possibilità di rilevare, anche momentaneamente, il voto espresso da ciascun votante.

7. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico si procede nel modo seguente:

- a) in caso di votazione palese semplice i consiglieri esprimono il loro voto per alzata di mano. L'esito è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dai Consiglieri segretari;
- b) in caso di votazione palese nominale i consiglieri esprimono il loro voto ad alta voce man mano che vengono chiamati nel corso di un duplice appello nominale eseguito da un Consigliere segretario. Il Presidente proclama l'esito della votazione. L'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione dei voti da ciascuno di essi espresso è conservato agli atti dell'Assemblea;
- c) in caso di votazione segreta i consiglieri, chiamati per appello nominale, esprimono il loro voto su apposite schede da depositare in un'urna. L'esito è proclamato dal Presidente sulla base del verbale dello spoglio delle schede redatto da un Consigliere segretario.

Art. 67

(Votazione per le nomine)

1. Ogni qualvolta l'Assemblea deve procedere a nomine o designazioni e non ne siano previste le modalità di votazione dalle leggi regionali, ciascun consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere, in misura non superiore a uno per la elezione fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti.

2. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane d'età.

3. Per la designazione dei tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, ogni consigliere vota scrivendo sulla scheda un solo nome.

Art. 68

(Annullamento e ripetizione della votazione)

1. Il Presidente, anche su segnalazione di un singolo consigliere, qualora rilevi delle irregolarità nel corso delle operazioni di voto, qualunque sia la modalità di votazione impiegata, senza dar luogo a dibattito, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

2. Delle motivazioni dell'annullamento ne è dato conto nel processo verbale.

Art. 69*(Dichiarazione di voto)*

1. Ogni volta che l'Assemblea sta per procedere ad una votazione, salvo i casi in cui per espressa disposizione del presente regolamento interno la discussione sia limitata ad un oratore a favore e ad uno contro, può intervenire per dichiarazione di voto ciascun Presidente di Gruppo nonché ciascun consigliere che intende votare in dissenso dal Gruppo di appartenenza.

2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del presente regolamento interno relative alle operazioni del voto in corso.

Art. 70*(Proclamazione del risultato della votazione)*

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: "L'Assemblea legislativa regionale approva" o "L'Assemblea legislativa regionale non approva". In caso di nomine o designazioni, dà lettura del verbale dello spoglio delle schede e proclama i nomi delle persone risultate elette.

Sezione IV
Ordine dell'Aula e delle tribune**Art. 71***(Poteri di polizia)*

1. I poteri di polizia dell'Assemblea spettano alla stessa Assemblea e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.

2. Il Presidente, dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta, può disporre l'ingresso in Aula della forza pubblica.

Art. 72*(Sanzioni disciplinari)*

1. Se un consigliere o un assessore pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà della discussione o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo stesso nel processo verbale.

2. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può disporre l'allontanamento dall'Aula per tutto il resto della giornata.

3. La persona richiamata, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, ha la parola per non più di tre minuti.

4. Qualora il consigliere o l'assessore non ottemperi all'ordine di allontanarsi o tenti di rientrare nell'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni per l'esecuzione dell'ordine impartito.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per fatti verificatisi nel corso delle sedute degli organismi assembleari.

Art. 73*(Tumulto)*

1. Quando sorga tumulto nell'Aula e risultino vani i richiami all'ordine del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa.

2. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un periodo di tempo determinato o, secondo l'opportunità, la toglie. In questo ultimo caso l'Assemblea s'intende convocata secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 65.

Art. 74*(Accesso all'Aula. Presenza e comportamento del pubblico)*

1. Nessuna persona estranea all'Assemblea o ai servizi relativi può introdursi nel settore dell'Aula riservato ai consiglieri e alla Giunta regionale.

2. Su autorizzazione del Presidente è consentito l'accesso degli operatori degli organi d'informazione per lo svolgimento di riprese fotografiche e video.

3. L'Ufficio di presidenza provvede a regolamentare l'ammissione del pubblico nel settore ad esso riservato.

4. Le persone ammesse devono mantenere un contegno corretto e stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori. Non possono essere esposti cartelli, striscioni, emblemi o simboli di alcun genere né essere compiute riprese fotografiche o video. In caso di violazioni, il Presidente, dopo un primo richiamo, anche su richiesta di un singolo consigliere, può sospendere la seduta.

5. I commessi sono incaricati dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, in seguito all'ordine del Presidente, individuano e fanno uscire immediatamente chiunque vi abbia contravenuto e abbia turbato l'ordine della seduta.

6. Se non è possibile individuare la persona o le persone responsabili del disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna.

7. In caso di tumulto nel settore del pubblico, il Presidente può disporre l'intervento della forza pubblica, previa sospensione della seduta.

TITOLO II

Procedimento legislativo e di approvazione degli atti

CAPO I

Fase dell'iniziativa ed assegnazione

Art. 75

(Presentazione delle proposte di legge)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, l'iniziativa delle leggi regionali, spettante ai soggetti elencati al comma 1 dell'articolo 30 dello Statuto, si esercita mediante la presentazione al Presidente dell'Assemblea di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata dalla relazione illustrativa di cui al comma 1 dell'articolo 84, e dalla scheda economico-finanziaria, di cui al comma 2 dell'articolo 84, qualora comporti spese o minori entrate.

2. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono, altresì, corredate dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 84.

Art. 76

(Presentazione delle proposte di regolamento e di atto amministrativo)

1. L'iniziativa dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza dell'Assemblea spetta alla Giunta e a ciascun consigliere e si esercita mediante la presentazione al Presidente dell'Assemblea delle relative proposte.

2. Il presente regolamento interno disciplina i casi d'iniziativa dell'Ufficio di presidenza per i regolamenti e le altre deliberazioni assembleari rientranti nell'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Assemblea e le relative procedure d'approvazione.

3. Le proposte di regolamento sono redatte in articoli e corredate dalla relazione illustrativa di cui al comma 1 dell'articolo 84.

Art. 77

(Proposte non approvate)

1. Non possono essere presentate né esaminate dall'Assemblea e dalle Commissioni proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo che riproducono sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte, se non siano trascorsi sei mesi dalla data di elezione, a meno che l'Assemblea, con apposito atto d'indirizzo, ne ammetta espressamente la ripresentazione o l'esame.

2. Si intendono respinte le proposte:

- a) che siano state respinte nella votazione finale prevista dall'articolo 109;
- b) per le quali sia stato votato il non passaggio agli articoli ai sensi dell'articolo 99;
- c) che riproducano sostanzialmente il contenuto di emendamenti o articoli respinti.

Art. 78

(Sottoscrizione e ritiro delle proposte)

1. Successivamente alla presentazione e fino a che la Commissione in sede referente non abbia approvato con votazione finale il testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea, ai sensi del comma 7 dell'articolo 86, le proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo possono essere sottoscritte da altri consiglieri, previo nulla osta di tutti i proponenti e possono essere ritirate dai proponenti. In quest'ultimo caso ciascun componente della Commissione le può fare proprie.

Art. 79

(Decadenza delle proposte)

1. Le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo decadono alla scadenza della legislatura.

2. Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri che, a qualunque titolo, non rivestano più la carica decadono nel momento in cui l'Assemblea provvede alla surrogazione degli stessi, salvo che non vengano fatte proprie da altri consiglieri entro sessanta giorni.

3. Le proposte di iniziativa popolare, le proposte relative all'istituzione di nuovi comuni, di mutamenti delle circoscrizioni comunali e di mutamento delle denominazioni comunali per le quali sia stato effettuato il referendum consultivo o per le quali l'Assemblea ha deliberato l'indizione del referendum consultivo, vengono nuovamente assegnate alle Commissioni competenti all'inizio della nuova legislatura e, se non approvate entro la stessa, decadono.

4. Le deliberazioni legislative statutarie conservano la loro validità anche oltre il termine della legislatura.

Art. 80

(Ammissibilità e procedibilità delle proposte)

1. L'assegnazione delle proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo è preceduta da un esame di ammissibilità e procedibilità svolto dal Presidente dell'Assemblea sulla base dell'istruttoria degli uffici assembleari competenti.

2. L'inammissibilità e l'improcedibilità delle proposte è dichiarata espressamente dal Presidente, con decisione motivata sentito il presentatore.

3. Sono dichiarate inammissibili le proposte che risultano palesemente incostituzionali ovvero le proposte prive di qualsiasi contenuto normativo o dispositivo.

4. Sono dichiarate improcedibili le proposte di legge e di regolamento che manchino dell'articolato o della relazione illustrativa, redatta secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 84.

5. Sono, altresì, dichiarate improcedibili le proposte di legge che comportino spese o minori entrate, qualora risultino prive delle disposizioni finanziarie e della relativa scheda economico-finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 84.

6. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono dichiarate, altresì, improcedibili se non sono corredate dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 84.

Art. 81

(Diffusione delle proposte)

1. Della presentazione delle proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo è dato avviso a tutti i consiglieri mediante gli strumenti telematici nonché comunicazione in Assemblea e i relativi testi normativi sono resi disponibili in formato elettronico, di norma, non oltre il termine di cui al comma 1 dell'articolo 82.

Art. 82

(Assegnazione delle proposte di legge e degli altri atti alle Commissioni)

1. Entro dieci giorni dal ricevimento, il Presidente dell'Assemblea assegna le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo alla Commissione competente per materia per l'esame in sede

referente, eventualmente alle altre Commissioni per l'espressione dei pareri obbligatori ai sensi dell'articolo 91 e del comma 3, nonché al Consiglio delle Autonomie locali, di seguito denominato CAL, e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominato CREL, per l'espressione dei pareri di relativa competenza ai sensi della normativa regionale vigente.

2. Il Presidente trasmette, altresì, le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo agli altri soggetti che devono essere consultati in base alla normativa regionale vigente; l'Ufficio di presidenza stabilisce, con propria deliberazione, i termini e le modalità per l'acquisizione dei relativi pareri.

3. Se l'oggetto di una proposta investe materie di competenza di più Commissioni, il Presidente individua la Commissione referente sulla base del contenuto prevalente della proposta. Laddove la proposta presenti aspetti di pari rilevanza di competenza di più Commissioni, il Presidente, sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate, stabilisce la Commissione referente e assegna la stessa proposta alle altre per un parere obbligatorio ovvero assegna la proposta a tutte le Commissioni interessate in sede referente affinché l'esame avvenga congiuntamente.

4. Il Presidente dell'Assemblea, contestualmente alle assegnazioni di proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo, ne trasmette il relativo testo mediante gli strumenti telematici al Presidente del Comitato di cui all'articolo 37.

5. Il Presidente dell'Assemblea assegna, altresì, alle Commissioni competenti e al Comitato le relazioni, i rapporti e gli altri elaborati funzionali all'esercizio delle attività di controllo e d'indirizzo; trasmette inoltre alle Commissioni ogni altro documento che risulti d'interesse in base alle materie di rispettiva competenza.

6. Se una Commissione reputa che un atto o documento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea, il quale decide in via definitiva, sentita la Giunta per il regolamento.

7. Analogamente nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti sul medesimo atto o documento, il Presidente dell'Assemblea decide sul conflitto sentita la Giunta per il regolamento.

8. Le eventuali proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo presentate successivamente alle dimissioni, revoca o decadenza della Giunta non sono assegnate alle Commissioni, ad eccezione di quelle che si riferiscono a provvedimenti aventi termini perentori di scadenza. Della mancata assegnazione è data comunicazione ai proponenti.

CAPO II

Strumenti e procedure per la qualità degli atti normativi ed amministrativi e per il controllo di attuazione delle leggi

Art. 83

(Principi generali sul procedimento normativo)

1. L'attività normativa si adegua ai principi di qualità della regolamentazione condivisi in ambito nazionale ed europeo. Essa risponde a criteri di necessità, proporzionalità, trasparenza, accessibilità e semplicità.

2. L'attività normativa, in particolare, persegue la semplificazione, la riduzione degli oneri amministrativi e il rispetto dei principi di sussidiarietà.

3. Per le finalità indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzati particolari strumenti quali l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto della regolazione (AIR) e la valutazione degli effetti delle politiche da attuarsi anche mediante metodologie sperimentali, l'inserimento nei testi normativi di clausole valutative e lo svolgimento di missioni valutative.

Art. 84

(Elementi tecnici dei testi normativi e amministrativi)

1. Con la relazione illustrativa il presentatore dà conto delle motivazioni che giustificano l'iniziativa normativa intrapresa e che dovrebbero fondare le scelte di politica suggerite al legislatore.

2. Nella scheda economico-finanziaria sono quantificate le spese relative ai singoli interventi previsti, la correlata allocazione di bilancio e la modalità di copertura delle spese stesse.

3. La relazione tecnico-finanziaria dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa.

4. L'ATN e l'AIR sono effettuate secondo la disciplina adottata dall'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta regionale.

Art. 85
(Testi unici)

1. L'Assemblea favorisce l'elaborazione di testi unici che raccolgono e coordinano disposizioni originariamente comprese in atti diversi per ragioni di razionalità e semplificazione, anche innovando.

2. Ferma restando l'autonoma iniziativa della Giunta regionale e degli altri soggetti previsti dallo Statuto, le Commissioni possono individuare nell'ambito delle proprie competenze i settori organici che richiedono un intervento di coordinamento o di riordino.

3. A tale scopo le Commissioni presentano all'approvazione dell'Assemblea apposita mozione con la quale incaricare la Giunta di predisporre, anche in collaborazione con le strutture assembleari competenti, un testo unico individuando chiaramente l'ambito normativo e determinando i principi e i criteri direttivi ed il termine per la sua presentazione.

4. La Commissione referente allega alla proposta di testo unico da sottoporre all'esame dell'Assemblea l'elenco degli articoli che riproducono disposizioni legislative o regolamentari vigenti anche con modifiche di carattere meramente formale o di coordinamento tecnico ovvero di mero adeguamento alle sentenze della Corte Costituzionale o della Corte di giustizia.

5. Prima dell'inizio del voto sui singoli articoli del testo, l'Assemblea si esprime sull'elenco di cui al comma 4, dal quale sono comunque esclusi gli articoli oggetto di emendamenti. Se l'elenco è approvato si intendono approvati senza ulteriore votazione anche gli articoli in esso indicati.

6. Successivamente alla votazione di cui al comma 5 l'Assemblea passa alla votazione dei singoli articoli non compresi nell'elenco secondo la procedura ordinaria.

7. Le proposte di legge o gli emendamenti che comunque recano abrogazioni, deroghe o modifiche ai testi unici devono prevederne in modo espresso l'abrogazione, la deroga o la modifica.

CAPO III
Istruttoria in Commissione

Art. 86
(Modalità e termini per l'esercizio della funzione referente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 e dal presente articolo, ciascuna Commissione determina l'organizzazione dei propri lavori nell'esercizio della funzione referente, compreso lo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie.

2. Nella prima seduta successiva all'assegnazione della proposta di legge, di regolamento o di atto amministrativo, la Commissione nomina un relatore espressione della maggioranza e uno espressione delle minoranze.

3. Può essere nominato relatore anche il proponente o, in caso di più proponenti il primo firmatario della proposta, ancorché non componente della Commissione. In tal caso partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto.

4. L'esame delle proposte in Commissione si svolge di norma in due fasi.

5. Nella prima i relatori svolgono la relazione generale con lo scopo di inquadrare le tematiche oggetto della proposta, cui segue la discussione generale nella quale hanno luogo anche gli interventi dei componenti e dei dipendenti della Giunta. In questa fase la Commissione, per completare l'istruttoria, può svolgere le consultazioni di cui all'articolo 97 ed esamina gli eventuali pareri resi dalle altre Commissioni in sede consultiva nonché quelli resi dal CAL e dal CREL.

6. Nella fase successiva si procede all'esame e alla votazione dei singoli articoli, degli eventuali emendamenti, sub emendamenti e degli articoli aggiuntivi in caso di proposte di legge o di regolamento, ovvero all'esame degli atti e degli allegati, e alla votazione degli eventuali emendamenti e sub emendamenti, in caso di proposte di atto amministrativo.

7. Al termine della seconda fase di esame e salvo quanto disposto dai commi 8 e 9 dell'articolo 94 la Commissione approva, con votazione finale, il testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione. Il testo così approvato costituisce la proposta della Commissione ed è trasmesso al Presidente dell'Assemblea per l'iscrizione all'ordine del giorno almeno sette giorni lavorativi prima della seduta nonché a tutti i consiglieri mediante gli strumenti telematici.

8. Qualora la Commissione ritenga che la proposta non debba essere approvata dall'Assemblea, approva una relazione nella quale motiva il proprio parere negativo. In tal caso la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea unitamente alla relazione negativa della Commissione.

9. La Commissione può sempre richiedere alle competenti strutture della Giunta, nonché ad enti, organismi ed altri soggetti competenti di fornire ulteriori dati ed informazioni, anche con la predisposizione di relazioni tecniche. La richiesta contiene anche la fissazione dei termini entro i quali devono essere comunicati i dati e le informazioni alla Commissione.

10. La Commissione non può approvare questioni pregiudiziali, questioni sospensive, l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli nonché ogni altro mezzo procedurale, che impedisca di riferire all'Assemblea. Qualora questi siano proposti non sono messi in votazione, ma di essi e del relativo dibattito ne devono dare conto i relatori.

11. Le Commissioni possono comunque trasmettere all'Assemblea, per l'approvazione, insieme alla proposta della Commissione, appositi ordini del giorno.

12. La Commissione deve completare l'esame delle proposte assegnate e trasmetterne il testo ai sensi del comma 7 entro il termine indicato nel calendario dei lavori dell'Assemblea e comunque non oltre centoventi giorni dall'assegnazione.

13. Scaduto inutilmente anche il termine di centoventi giorni il proponente, o se più di uno tutti in accordo, può chiedere al Presidente dell'Assemblea di assegnare alla Commissione ulteriori sessanta giorni. Decorso quest'ultimo termine, l'atto, nel testo della proposta, è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.

14. Ove risulti necessario prolungare il tempo di esame di una proposta a causa del suo abbinamento con altra proposta successivamente assegnata, il Presidente della Commissione richiede la modifica del programma e del calendario dei lavori ai sensi dell'articolo 34.

Art. 87

(Esame congiunto in sede referente)

1. Nel caso di assegnazione congiunta di proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo a più Commissioni secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 82:

- a) le sedute sono convocate dal Presidente più anziano d'età, d'intesa con gli altri Presidenti;
- b) per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno uno dei Presidenti delle Commissioni riunite e di un numero di consiglieri pari almeno alla metà della somma dei consiglieri delle Commissioni stesse, con la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Commissione;
- c) ciascuna seduta è presieduta dal Presidente, presente alla stessa, più anziano d'età;
- d) le funzioni di assistenza alle sedute delle Commissioni, riunite per l'esame congiunto, sono assicurate dal segretario e dal personale della segreteria assegnati alla Commissione il cui Presidente è il più anziano di età.

2. Per quanto non previsto al comma 1, si applicano le norme sulle sedute delle Commissioni permanenti in quanto compatibili.

Art. 88

(Procedura d'urgenza)

1. All'atto della presentazione di una proposta di legge, di regolamento o di atto amministrativo, o anche successivamente, la Giunta o ciascun consigliere può chiedere al Presidente dell'Assemblea che la Conferenza dei presidenti dei gruppi dichiari l'urgenza, motivando e proponendo la data entro cui l'atto dovrebbe essere approvato dall'Assemblea.

2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi delibera stabilendo contestualmente il termine per l'approvazione dell'atto.

3. A seguito della deliberazione d'urgenza i termini per l'esame in sede referente e in sede consultiva sono fissati dal Presidente, il quale li determina nella misura necessaria a garantire il rispetto della deliberazione. Egli adegua, altresì, il programma e il calendario dei lavori dell'Assemblea ai sensi del comma 2 dell'articolo 34.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prevista seduta assembleare il testo della proposta.

5. L'urgenza non può essere richiesta per la proposta di legge concernente il bilancio di previsione finanziario.

Art. 89*(Abbinamento)*

1. Le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo assegnate alle Commissioni aventi oggetto identico o strettamente connesso sono poste congiuntamente all'ordine del giorno ed il loro esame deve essere abbinato.

2. L'abbinamento è sempre possibile in sede referente fino all'inizio della votazione.

3. Prima dell'inizio della votazione delle proposte abbinata la Commissione decide se procedere alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato. L'eventuale proposta della Giunta costituisce, di norma, il testo base.

Art. 90*(Emendamenti)*

1. Il Presidente della Commissione, sentito il Vicepresidente, in relazione alla natura delle proposte in discussione, stabilisce i termini per la presentazione degli emendamenti, di cui è data comunicazione a tutti i consiglieri contestualmente alla convocazione della seduta in cui è iscritto l'atto.

2. I sub emendamenti possono essere sempre presentati nel corso delle sedute delle Commissioni.

3. L'iniziativa degli emendamenti, dei sub emendamenti e degli articoli aggiuntivi spetta a ciascun consigliere, anche appartenente ad altra Commissione, al Presidente della Giunta, alla Giunta medesima e all'Assessore competente per materia.

Art. 91*(Pareri obbligatori)*

1. Le proposte di legge e le proposte di atto amministrativo che comportano spese o minori entrate sono assegnate alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l'espressione di un parere obbligatorio che riguarda anche la coerenza della spesa con i documenti di programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. La Commissione competente per gli affari europei e internazionali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di legge o di atto amministrativo, assegnate in sede referente ad altre Commissioni, che prevedono l'impiego di risorse europee.

3. Nella fattispecie di cui al comma 1, qualora la Commissione referente introduca nella proposta, sulla quale è già stato espresso il parere, disposizioni che comportano maggiori spese o minori entrate, deve trasmetterne il testo alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l'espressione di un nuovo parere, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

4. La Commissione competente in materia di programmazione e bilancio esprime il proprio parere entro quindici giorni rispettivamente dall'assegnazione del parere o dalla trasmissione di cui al comma 3, ovvero nel termine eventualmente più breve indicato dal Presidente dell'Assemblea, sulla base della programmazione dei lavori assembleari.

5. Decorsi i termini di cui al comma 4 senza che il parere sia stato reso, la Commissione referente può prescindere dallo stesso.

6. I pareri obbligatori previsti dal comma 3 dell'articolo 82 e dal comma 2 sono resi dalle Commissioni consultive alla Commissione referente entro quindici giorni dall'assegnazione o nel termine eventualmente più breve indicato dal Presidente dell'Assemblea, sulla base della programmazione dei lavori assembleari. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 92*(Pareri facoltativi)*

1. Qualora la Commissione referente ritenga utile acquisire, in ordine ad una proposta assegnata alla propria competenza, il parere di altra Commissione, ne avanza richiesta al Presidente dell'Assemblea. Analoga richiesta è avanzata dalla Commissione che ritenga utile esprimere il proprio parere su una proposta assegnata in sede referente ad altra Commissione.

2. Il Presidente, compatibilmente con lo stato dei lavori sulla proposta nella Commissione referente e con la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, procede all'assegnazione del parere.

3. I pareri facoltativi di cui al comma 1 devono essere resi entro quindici giorni dall'assegnazione in sede consultiva o entro un termine più breve eventualmente stabilito dal Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta della Commissione referente.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, la Commissione referente può prescindere dal parere medesimo.

Art. 93

(Modalità per l'espressione dei pareri obbligatori e facoltativi)

1. Quando una Commissione esamina una proposta di legge, di regolamento o di atto amministrativo in sede consultiva, la discussione ha inizio con l'illustrazione dell'atto da parte di un relatore appositamente nominato.

2. La Commissione delibera esprimendo parere:

- a) favorevole;
- b) contrario;
- c) favorevole con osservazioni;
- d) favorevole condizionatamente a modifiche specificatamente formulate.

3. I pareri sono resi per iscritto e sottoscritti dal Presidente e dal segretario della Commissione; essi sono sempre allegati alla proposta della Commissione referente.

4. La Commissione consultata può richiedere di illustrare oralmente il parere espresso presso la Commissione referente mediante la partecipazione ad una seduta di quest'ultima del relatore o del Presidente.

5. Al fine di agevolare i lavori istruttori relativi ad una proposta, il parere della Commissione consultiva può essere reso nel corso o a seguito di apposite riunioni congiunte con la Commissione referente. Le riunioni congiunte sono stabilite d'intesa tra la Commissione referente e la Commissione consultiva.

Art. 94

(Pareri e osservazioni del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

1. La Commissione permanente nel corso dell'esame in sede referente della proposta di legge, di regolamento o di atto amministrativo assegnata per il parere di competenza al CAL e al CREL, può convocare appositi incontri con gli organismi stessi o loro delegazioni, anche su loro richiesta, allo scopo di approfondire preventivamente le rispettive posizioni.

2. Il CAL e il CREL possono esprimere parere:

- a) favorevole;
- b) contrario;
- c) favorevole con osservazioni;
- d) favorevole condizionatamente a modifiche specificatamente formulate.

3. I pareri, resi per iscritto e sottoscritti dai rispettivi Presidenti, sono trasmessi alla Commissione referente e al Presidente dell'Assemblea entro dieci giorni dalla data di assegnazione in caso di pareri obbligatori e di quindici giorni dalla medesima data in caso di pareri facoltativi.

4. I termini di cui al comma 3 possono essere ridotti dal Presidente dell'Assemblea, per motivate ragioni di urgenza, anche su richiesta del Presidente della Commissione referente; il Presidente dell'Assemblea può altresì prorogarli su richiesta motivata del Presidente del CAL o del CREL fino ad un massimo di trenta giorni.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 3 e 4, la Commissione referente può prescindere dal parere medesimo.

6. Nella seduta in cui la Commissione referente esamina il parere, il relatore può essere convocato dalla Commissione al fine di illustrarlo.

7. Qualora la Commissione ritenga di non accogliere le modifiche specificatamente formulate nel parere condizionato o di non riesaminare l'atto in caso di parere contrario, si pronuncia comunque sulle motivazioni, demandando al relatore di illustrarle in Aula.

8. In caso di pareri obbligatori, al fine di permettere al CAL o al CREL di formulare osservazioni, la Commissione referente gli trasmette il testo della proposta così come modificato al termine della fase di esame di cui al comma 6 dell'articolo 86. I termini entro cui gli organismi fanno pervenire le osservazioni sono stabiliti dalla Commissione stessa e non possono essere comunque inferiori a cinque giorni.

9. Nel caso di cui al comma 8, la Commissione referente procede alla votazione finale per l'approvazione del testo da sottoporre all'Assemblea soltanto dopo aver esaminato le osservazioni eventualmente formulate e comunque decorsi i termini stabiliti. Nella seduta in cui si svolge tale esame il relatore del CAL o del CREL può essere convocato dalla Commissione al fine di illustrarle.

10. Il parere e le osservazioni sono sempre allegati alla proposta della Commissione referente.

Art. 95

(Pareri su atti della Giunta regionale)

1. Il Presidente dell'Assemblea assegna alle competenti Commissioni gli atti della Giunta regionale per i quali sia richiesto un parere a norma dello Statuto o di leggi regionali.

2. La Commissione delibera esprimendo parere:

- a) favorevole;
- b) contrario;
- c) favorevole con osservazioni;
- d) favorevole condizionatamente a modifiche specificatamente formulate.

3. Il parere è espresso nel termine di venti giorni dalla data di assegnazione. Decorsi i termini predetti senza che il parere sia stato espresso, la Giunta può procedere all'approvazione dell'atto.

4. I pareri sono resi per iscritto e sottoscritti dal Presidente e dal segretario della Commissione; essi sono trasmessi direttamente dal Presidente della Commissione al Presidente della Giunta e, per conoscenza, al Presidente dell'Assemblea.

Art. 96

(Esame in sede deliberante)

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 35 dello Statuto, all'atto della presentazione di una proposta di regolamento o comunque prima che la Commissione referente concluda la fase istruttoria di cui al comma 5 dell'articolo 86, e passi all'esame degli articoli e degli eventuali emendamenti, l'Assemblea, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare a maggioranza assoluta il deferimento dell'approvazione del regolamento alla medesima Commissione.

2. Dal momento della presentazione della richiesta e fino alla sua votazione in Assemblea, la Commissione referente sospende l'esame della proposta di regolamento.

3. Della assegnazione di una proposta di regolamento ad una Commissione in sede deliberante è data informazione al Presidente della Giunta, all'Assessore competente e a ciascun consigliere.

4. La Commissione in sede deliberante esamina ed approva il regolamento articolo per articolo e con votazione finale, con le modalità, in quanto compatibili, previste dagli articoli 105, 108 e 109 per l'approvazione in Assemblea. Il diritto di presentare emendamenti spetta al Presidente della Giunta, alla Giunta medesima, all'Assessore competente per materia e a ciascun consigliere regionale nel rispetto dei termini fissati dal Presidente della Commissione.

5. Il testo del regolamento approvato dalla Commissione viene trasmesso al Presidente dell'Assemblea, il quale lo inoltra al Presidente della Giunta per l'emanazione.

6. La proposta di regolamento è tuttavia rimessa all'Assemblea quando lo richiedano la Giunta regionale o i Presidenti di tanti Gruppi che risultino rappresentativi della maggioranza dei componenti dell'Assemblea ovvero la Commissione stessa con determinazione adottata all'unanimità. In tal caso la Commissione prosegue i suoi lavori in sede referente.

7. Quando una Commissione opera in sede deliberante è redatto il resoconto integrale dei lavori.

Art. 97

(Consultazione e partecipazione all'attività delle Commissioni)

1. Le Commissioni favoriscono la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni in relazione alle proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo assegnate al loro esame o comunque su questioni di particolare interesse sulle quali debbano svolgere un'attività istruttoria.

2. A tale scopo possono procedere ad audizioni di: rappresentanze di associazioni o organizzazioni operanti nei diversi settori della comunità, rappresentanti di enti pubblici e privati, di associazioni rappresentative degli enti locali, di singoli enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, personale

dell'amministrazione regionale, di enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati, di società partecipate dalla Regione o di altre amministrazioni.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono far pervenire in ogni momento alle Commissioni informazioni, documenti, pareri, osservazioni, proposte su temi attinenti alle loro competenze, che sono dalle stesse esaminate, ovvero chiedere di essere convocati in audizione.

4. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea favorisce lo sviluppo di piattaforme informatiche e di altri sistemi di comunicazione che rendano più efficace, agevole ed immediata la partecipazione dei soggetti esterni all'attività delle Commissioni.

5. Le Commissioni, all'atto in cui ricevono le proposte o gli atti ad esse assegnati, valutano se la consultazione sia necessaria o comunque opportuna. Spetta parimenti alle Commissioni decidere in ordine ai soggetti da consultare e ai modi e tempi della consultazione.

6. Gli inviti per le consultazioni, unitamente al testo della proposta o dei documenti cui la consultazione si riferisce, sono inviati dal Presidente della Commissione con un anticipo tale da consentirne un congruo esame da parte dei soggetti invitati, salvo casi di particolare e comprovata urgenza.

7. Lo svolgimento delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini fissati in sede di programmazione dei lavori e di quelli previsti dal comma 14 dell'articolo 86.

8. La partecipazione dei commissari alle consultazioni è libera; in ogni caso ad esse possono prendere parte anche i consiglieri non componenti della Commissione.

9. Le audizioni si tengono, di norma, presso la sede dell'Assemblea; esse possono svolgersi presso sedi diverse sul territorio regionale previa comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

10. Ogni qualvolta il procedimento di consultazione comporti spese, le stesse sono preventivamente autorizzate dall'Ufficio di presidenza.

CAPO IV

Esame in Assemblea

Art. 98

(Discussione generale)

1. L'esame in Assemblea delle proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo e di deliberazione si apre con la discussione generale.

2. La discussione generale inizia con gli interventi dei relatori della Commissione e della Giunta.

3. La discussione prosegue secondo l'ordine d'iscrizione a parlare a norma dell'articolo 54. Per l'organizzazione della discussione si applicano le norme stabilite al Titolo I, Capo X, sezione II.

4. Quando non vi siano altri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. Dopo che è stata dichiarata la chiusura della discussione è data comunque facoltà di parlare ai relatori e alla Giunta.

Art. 99

(Ordini del giorno di non passaggio alla discussione degli articoli e degli emendamenti)

1. Durante la discussione generale ciascun consigliere può proporre un ordine del giorno motivato diretto ad impedire il passaggio all'esame dell'atto, che deve essere svolto e votato nella stessa seduta prima di passare alla discussione degli articoli e degli emendamenti. L'Assemblea decide dopo aver ascoltato un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti.

Art. 100

(Rinvio in Commissione)

1. L'Assemblea può deliberare su richiesta del Presidente della Commissione competente per materia o di almeno tre consiglieri, con votazione palese semplice, il rinvio dell'atto in Commissione per un'ulteriore istruttoria.

2. La richiesta è di norma presentata prima dell'inizio della discussione generale e comunque non oltre la chiusura della discussione stessa.

3. Qualora la richiesta abbia ad oggetto un atto inserito nel calendario dei lavori nella quota riservata alle minoranze, è ammissibile solo previo assenso dei Gruppi direttamente interessati.

4. All'atto della presentazione della richiesta, il Presidente sospende la discussione, ove iniziata, e la pone in votazione dopo aver consentito un intervento a favore ed uno contro per non più di cinque minuti.

Art. 101

(Discussione sugli articoli e sugli emendamenti)

1. Terminata la discussione generale, la replica dei relatori, l'intervento della Giunta, e respinti gli eventuali ordini del giorno di cui all'articolo 99, si passa alla discussione di ciascun articolo unitamente al complesso degli emendamenti e sub emendamenti ad esso riferiti, nel caso di proposte di legge e di regolamento, e degli emendamenti e sub emendamenti relativi all'atto, nel caso di proposte di atto amministrativo e di deliberazione.

2. Ciascun consigliere, nelle discussioni di cui al comma 1, può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di più emendamenti e sub emendamenti, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti e sub emendamenti presentati da altri.

3. Negli interventi ha precedenza il primo firmatario degli emendamenti e se il numero di emendamenti e sub emendamenti proposti a ciascun articolo supera l'unità, in deroga a quanto disposto alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 55, la durata massima dell'intervento del consigliere è cinque minuti.

4. Esaurita la discussione di ciascun articolo i relatori della Commissione e la Giunta possono esprimere il loro parere sugli emendamenti, sui sub emendamenti e sugli articoli aggiuntivi.

5. Dopo la votazione degli emendamenti e prima di passare alla votazione di ciascun articolo, ciascun consigliere può intervenire per dichiarazione di voto.

Art. 102

(Presentazione degli emendamenti)

1. L'iniziativa degli emendamenti, degli articoli aggiuntivi e dei sub emendamenti spetta a ciascun consigliere, al Presidente della Giunta, alla Giunta medesima, all'Assessore competente per materia e alla Commissione referente.

2. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi devono essere presentati per iscritto entro le ore dieci del giorno antecedente a quello della seduta in cui è previsto l'esame degli articoli, con le firme del proponente o dei proponenti e la chiara indicazione del primo firmatario, e vengono distribuiti ai consiglieri nella stessa giornata.

3. I sub emendamenti possono essere presentati fino a che non abbia termine la discussione sull'articolo cui si riferiscono, nelle proposte di legge e di regolamento, e fino a che non sia terminata la discussione sull'insieme degli emendamenti, nelle proposte di atto amministrativo e di deliberazione.

4. Gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti devono essere scritti in modo leggibile, con chiara indicazione delle parti di testo che si intendono sopprimere, sostituire o modificare e devono comunque vertere su argomenti già considerati nel testo dell'atto o in quello di emendamenti esaminati in Commissione, anche se respinti.

5. La Commissione referente può presentare emendamenti, articoli aggiuntivi e sub emendamenti fino a che non sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono.

6. Se il presentatore ritira l'emendamento proposto, questo può essere fatto proprio da un altro consigliere nel momento in cui il ritiro è comunicato all'Assemblea.

7. Fatto salvo quanto stabilito dal Titolo III, la Conferenza dei presidenti dei gruppi, con determinazione unanime, può modificare in particolari casi i termini per la presentazione degli emendamenti, sub emendamenti e degli articoli aggiuntivi.

Art. 103

(Inammissibilità degli emendamenti)

1. Sono inammissibili gli emendamenti, i sub emendamenti e gli articoli aggiuntivi:

- a) in contrasto con quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 102;
- b) privi di qualsiasi contenuto normativo o dispositivo;
- c) formulati con parole sconvenienti;
- d) preclusi da precedenti deliberazioni;
- e) di chiaro contenuto incostituzionale.

2. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente, con decisione motivata. Se il presentatore si oppone decide l'Assemblea senza discussione con votazione palese semplice.

3. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, sub emendamenti o articoli aggiuntivi, tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente ammette soltanto quello che più si allontana dal testo originario, un numero determinato di emendamenti intermedi e l'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. La scelta degli emendamenti intermedi, entro il numero stabilito dal Presidente, è lasciata al presentatore. Anche in questo caso se il presentatore si oppone decide l'Assemblea, sulla base delle motivazioni dallo stesso addotte, con votazione palese semplice, dopo l'intervento di un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti.

Art. 104

(Emendamenti che comportano spese o minori entrate)

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che comportano spese o minori entrate, appena presentati sono trasmessi alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio che li esamina e valuta nelle loro conseguenze finanziarie, esprimendo il parere prima dell'inizio della loro votazione.

2. Gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti presentati nel corso dell'esame dell'atto in Assemblea e privi del parere della Commissione competente in materia di programmazione e bilancio, sono irricevibili, a meno che il Presidente, su richiesta della Commissione referente o della Giunta, sospenda la seduta affinché la Commissione competente in materia di programmazione e bilancio esprima il proprio parere entro un termine prestabilito.

3. Gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti sui quali la Commissione competente in materia di programmazione e bilancio abbia espresso parere contrario non sono posti in votazione.

4. Qualora la Commissione competente in materia di programmazione e bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o favorevole condizionatamente a modifiche specificatamente formulate, e la Commissione referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.

Art. 105

(Votazione degli articoli e degli emendamenti)

1. Prima della votazione degli articoli, l'Assemblea procede alla votazione dei sub emendamenti e degli emendamenti presentati su ciascuno di essi.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti e sub emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli interamente sostitutivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi. I sub emendamenti sono votati prima degli emendamenti cui si riferiscono.

3. In casi eccezionali, qualora sia reso necessario dalla presentazione di un numero di emendamenti pari o superiore a dieci volte il numero degli articoli della proposta di legge o di regolamento, il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, può modificare l'ordine delle votazioni di cui al comma 2 e può altresì chiamare l'Assemblea a pronunciarsi sui principi comuni desunti da una pluralità di emendamenti e articoli aggiuntivi. Qualora il principio comune sia respinto, s'intendono respinti tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi che lo contengono; se approvato si passa alla votazione di tali emendamenti e articoli aggiuntivi.

4. Qualora si proceda a norma del comma 3, il Presidente di ciascun Gruppo può segnalare, in numero non superiore a quello degli articoli di cui è composta la proposta di legge, quegli emendamenti, articoli aggiuntivi e sub emendamenti presentati dai consiglieri del proprio Gruppo da porre comunque in votazione.

5. Gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma sono votati in sede di coordinamento con le modalità di cui all'articolo 108.

6. Quando il testo del sub emendamento, dell'emendamento, dell'articolo aggiuntivo o dell'articolo da mettere ai voti contiene più disposizioni o si riferisce a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti avendo ciascuna un significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

7. Prima di passare alla votazione di un articolo concernente il conferimento di funzioni o la modifica del riparto di competenze tra Enti locali e tra questi e la Regione che risulti difforme dal parere reso dal CAL, il Presidente ricorda che l'articolo stesso deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Ove all'esito del voto non si ottenga la maggioranza assoluta, l'articolo s'intende non approvato.

Art. 106

(Dichiarazione d'urgenza. Riduzione dei termini per la promulgazione e l'entrata in vigore)

1. Prima che si passi alla votazione finale di una proposta di legge, l'Assemblea si pronuncia sull'articolo relativo all'abbreviazione del termine di promulgazione e di entrata in vigore della legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto.

Art. 107

(Presentazione e svolgimento di ordini del giorno)

1. Ciascun consigliere e la Commissione che ha svolto la funzione referente possono presentare, fino al termine della votazione degli articoli e degli emendamenti, non più di un ordine del giorno che serve di istruzione alla Giunta in relazione all'atto in esame.

2. Il Presidente dichiara inammissibili, con decisione motivata, gli ordini del giorno relativi ad oggetti estranei all'atto in esame o preclusi da precedenti votazioni. Se il proponente insiste, l'Assemblea decide senza discussione, con votazione palese semplice.

3. Per la loro trattazione valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni. Ciascun consigliere può però intervenire una sola volta per dichiarazione di voto sul complesso degli ordini del giorno per non più di cinque minuti.

4. Gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo e prima della votazione finale.

Art. 108

(Correzioni di forma e coordinamento finale)

1. Prima della votazione finale di una proposta di legge, di regolamento, di atto amministrativo o di deliberazione il Presidente o la Commissione che ha svolto la funzione referente o la Giunta o ciascun consigliere possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sopra le correzioni di forma e le modifiche di coordinamento che appaiono opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, presentando a tal fine specifici emendamenti.

2. In ogni caso l'Assemblea, prima della votazione finale, senza discussione e con voto palese semplice, può autorizzare il Presidente a provvedere alle correzioni e al coordinamento tecnico-formale dell'atto.

Art. 109

(Votazione finale)

1. Ogni proposta di legge e di regolamento, dopo essere stata approvata articolo per articolo, e ogni proposta di atto amministrativo e di deliberazione, dopo l'eventuale approvazione degli emendamenti, sub emendamenti e articoli aggiuntivi, è sottoposta a votazione finale per l'approvazione dell'intero testo.

2. Quando la proposta di legge o di regolamento è composta di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e sub emendamenti ed eventualmente delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale della proposta di legge o di regolamento.

Art. 110

(Seguito delle sentenze della Corte costituzionale)

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale il Presidente dell'Assemblea trasmette la decisione della Corte costituzionale alla Commissione competente in materia e ai consiglieri.

2. La Commissione, ove ritenga che le norme di legge regionale dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, può sottoporre all'Assemblea per l'approvazione una risoluzione con la quale si impegna la Giunta regionale a provvedere. Analoga risoluzione può essere presentata quando ravvisi l'opportunità che la Giunta assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

TITOLO III

Procedimenti particolari

CAPO I

Sessione di bilancio

Art. 111

(Sessione di bilancio)

1. L'esame dei principali strumenti di programmazione finanziaria regionale, ossia della proposta di legge di stabilità regionale e della proposta di legge di bilancio di previsione finanziario con gli allegati previsti dalla legislazione vigente in materia di ordinamento contabile, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione di bilancio, la quale ha inizio dalla data di presentazione degli stessi all'Assemblea da parte della Giunta e si conclude nella data di approvazione dei medesimi da parte dell'Assemblea.

2. Durante la sessione di bilancio è sospesa la trattazione in Assemblea e nelle Commissioni degli atti che hanno riflessi finanziari sugli esercizi ai quali si riferiscono le proposte di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 112, 113, 114 e 115, per l'esame in Commissione e in Assemblea delle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai Capi III e IV del Titolo II.

Art. 112

(Programma dei lavori della sessione di bilancio)

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi, entro il 10 novembre di ciascun anno, si riunisce con l'Assessore competente per stabilire, in accordo, il programma dei lavori della sessione di bilancio in modo da consentire, per l'esercizio finanziario d'interesse, l'entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 dell'articolo 111 ovvero l'entrata in vigore della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

2. Subito dopo la presentazione delle proposte di cui al comma 1 dell'articolo 111, la Conferenza dei presidenti dei gruppi si riunisce per stabilire il programma della sessione di bilancio, il quale contiene:

- a) il termine entro cui la Commissione competente deve iniziare l'esame delle proposte, il quale non può essere inferiore a cinque giorni dalla data di assegnazione;
- b) il termine entro il quale la Commissione competente deve trasmettere le proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, il quale non può essere inferiore a quindici giorni dall'inizio dell'esame in sede referente;
- c) i termini entro i quali le altre Commissioni, il CAL e il CREL devono esprimere i pareri di cui al comma 1 dell'articolo 113, i quali non possono essere inferiori a dieci giorni e superiori a quindici giorni dalla data di assegnazione;
- d) le date delle sedute dell'Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte.

3. I termini di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 possono essere derogati con deliberazione approvata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi con il voto favorevole di tanti Presidenti dei Gruppi i cui membri rappresentano almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea.

4. Nella convocazione delle sedute di cui alla lettera d) del comma 2, sono indicati il tempo complessivamente disponibile per la discussione generale in Assemblea delle proposte e i termini entro i quali devono essere presentati gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti nonché i termini entro i quali gli stessi devono essere esaminati dalla Commissione competente e quindi distribuiti ai consiglieri.

5. Nelle sedute assembleari dedicate all'esame delle proposte non è ammesso l'inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno, salvo i casi di assoluta urgenza riconosciuti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi.

6. Qualora si renda necessario per la conclusione dei lavori, l'ultima seduta prevista nel programma si protrae ad oltranza, a meno che l'Assemblea decida di convocare apposite sedute da tenersi nei giorni immediatamente successivi.

Art. 113

(Assegnazione ed esame in Commissione)

1. Il Presidente dell'Assemblea assegna le proposte, per l'esame in sede referente, alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione di un parere sulle parti di

rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni nonché, sulla base della normativa vigente, al CAL e al CREL.

2. La Commissione referente procede all'esame congiunto delle proposte.

3. Entro il termine fissato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, le altre Commissioni esaminano le parti di competenza ed esprimono il proprio parere. Il parere può essere riferito, anche oralmente, dal rispettivo Presidente nel corso delle sedute della Commissione referente.

4. Qualora una o più Commissioni non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nel termine fissato dal programma dei lavori della sessione di bilancio, la Commissione in sede referente procede ugualmente all'esame.

Art. 114

(Emendamenti)

1. Per i termini di presentazione, esame e distribuzione degli emendamenti, dei sub emendamenti e degli articoli aggiuntivi in Assemblea si applica quanto previsto nel programma di cui all'articolo 112.

2. Gli emendamenti, i sub emendamenti e gli articoli aggiuntivi appena presentati per l'esame in Assemblea sono trasmessi alla Commissione referente ai fini di cui al comma 3.

3. La Commissione referente li esamina e ne propone l'inammissibilità al Presidente dell'Assemblea qualora riguardino materie estranee all'oggetto delle proposte così come definito dalla legislazione vigente in materia di ordinamento contabile ovvero risultino privi di copertura finanziaria.

Art. 115

(Esame in Assemblea)

1. Sulle proposte si svolge un'unica discussione generale, che si apre con l'intervento dei relatori che riferiscono sugli stessi con un'unica relazione.

2. L'Assemblea procede quindi, nell'ordine, alla discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti della proposta di legge di stabilità regionale, all'esame e votazione degli eventuali ordini del giorno ad essa relativi e, di seguito, alla discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti della proposta di legge di bilancio di previsione finanziario nonché all'esame e votazione degli eventuali ordini del giorno ad essa relativi.

3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2 si svolgono le dichiarazioni di voto congiunte su entrambe le proposte e, quindi, l'Assemblea procede distintamente alla votazione finale, nell'ordine, della proposta di legge di stabilità regionale e della proposta di legge di bilancio di previsione finanziario.

CAPO II

Altri strumenti di programmazione finanziaria regionale

Art. 116

(Esame delle proposte di legge di assestamento del bilancio e del rendiconto generale)

1. La proposta di legge di approvazione del rendiconto generale con gli allegati previsti dalla legislazione vigente in materia di ordinamento contabile è approvata dall'Assemblea prima della proposta di legge di assestamento del bilancio.

2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi stabilisce il programma dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea in modo da assicurare un adeguato esame delle proposte di legge di cui al comma 1, in analogia a quanto stabilito nel Capo I per la sessione di bilancio.

Art. 117

(Esame del Documento di economia e finanza regionale)

1. La proposta di atto amministrativo relativa al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è approvata dall'Assemblea prima della sessione di bilancio.

2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi stabilisce il programma dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea in modo da assicurare un adeguato esame della proposta di atto di cui al comma 1, in analogia a quanto stabilito nel Capo I per la sessione di bilancio.

CAPO III**Attuazione della normativa europea e partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti europei****Art. 118***(Sessione europea)*

1. L'Assemblea è convocata in un'apposita sessione europea, alla quale sono dedicate una o più sedute, per l'esame del rapporto sullo stato di attuazione delle politiche europee e per l'approvazione della proposta di legge europea regionale annuale. La sessione europea si svolge anche qualora la Giunta non abbia presentato all'Assemblea la proposta di legge europea regionale annuale.

2. Durante la sessione non è ammesso l'inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno, salvo i casi di assoluta urgenza riconosciuti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Art. 119*(Esame in Commissione e in Assemblea del rapporto sullo stato di attuazione delle politiche europee e della proposta di legge europea regionale annuale)*

1. Il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche europee e la proposta di legge europea regionale annuale sono assegnati per l'esame in sede referente alla Commissione competente in materia di affari europei ed internazionali e, per l'espressione di un parere sulle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni nonché, sulla base della normativa vigente, al CAL e al CREL.

2. Per l'espressione dei pareri di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 91. Le Commissioni consultive possono riferire il proprio parere, anche oralmente, tramite il rispettivo Presidente nel corso delle sedute della Commissione referente.

3. In Assemblea, la discussione generale sul rapporto si apre con l'intervento dei relatori della Commissione referente e si conclude con la replica dell'Assessore competente. Al termine della stessa, l'Assemblea procede alla votazione delle risoluzioni eventualmente presentate.

4. Per l'esame della proposta di legge europea regionale annuale si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui al Titolo II.

Art. 120*(Partecipazione al processo normativo europeo)*

1. Ai fini della partecipazione della Regione al processo normativo europeo, la Commissione competente in materia di affari europei ed internazionali esamina il programma legislativo annuale della Commissione europea, non appena reso pubblico, nonché i singoli progetti degli atti normativi e non normativi europei, non appena ricevuti dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nonché ogni altra proposta formulata dalle Istituzioni europee nell'ambito della procedura di formazione del diritto e delle politiche europee.

2. La stessa Commissione, nella medesima seduta assembleare in cui riferisce in merito agli atti di cui al comma 1, può sottoporre all'approvazione dell'Assemblea apposite proposte di risoluzione ai sensi del comma 6 dell'articolo 130.

3. Per l'esame degli atti di cui al presente articolo si osservano le procedure stabilite dall'articolo 86, in quanto applicabili.

CAPO IV**Altri procedimenti****Art. 121***(Proposte di legge da presentare al Parlamento)*

1. La proposta di deliberazione contenente una proposta di legge da sottoporre al Parlamento può essere presentata da ciascun consigliere e dalla Giunta. Essa è contrassegnata con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura.

2. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata da una relazione illustrativa, che dà atto del procedimento, dalla relazione tecnico-finanziaria redatta a norma delle vigenti disposizioni di legge e deve contenere la proposta da sottoporre al Parlamento redatta in articoli e non concernente materie appartenenti alla competenza regionale, a pena di inammissibilità.

3. Per l'esame della proposta si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui al Titolo II e al comma 4.

4. Per l'approvazione l'Assemblea procede nell'ordine alla votazione separata degli articoli, relativi emendamenti o articoli aggiuntivi, della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria. Infine è sottoposta a votazione finale per l'approvazione dell'intero testo. In sede di coordinamento tecnico possono essere apportate alla relazione illustrativa le correzioni rese necessarie dall'approvazione di emendamenti all'articolo o di articoli aggiuntivi.

Art. 122

(Relazione sulla semplificazione e proposta di legge di semplificazione)

1. La proposta di legge di semplificazione e la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge regionale di innovazione e semplificazione, presentate dalla Giunta regionale, sono assegnate per l'esame in sede referente alla Commissione competente in materia di affari istituzionali e, per l'espressione di un parere sulle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche nonché, sulla base della normativa vigente, al CAL e al CREL.

2. La Commissione referente nell'esaminare la proposta di cui al comma 1, in particolare, verifica che la stessa non contenga disposizioni estranee al suo oggetto e, qualora ne ravvisi alcune, provvede ad approvare il relativo emendamento soppressivo.

3. La Commissione medesima dichiara inammissibili gli eventuali emendamenti, sub emendamenti e articoli aggiuntivi contenenti disposizioni estranee all'oggetto della proposta di legge.

4. Per l'espressione dei pareri di cui al comma 1 si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 91. Le Commissioni, il Comitato, il CAL e il CREL possono riferire il proprio parere anche oralmente, tramite il rispettivo Presidente nel corso delle sedute della Commissione referente.

5. In Assemblea, sulla relazione e sulla proposta di cui al comma 1, si svolge un'unica discussione generale, che si apre con l'intervento dei relatori che riferiscono sulle stesse con un'unica relazione.

6. L'Assemblea procede quindi, nell'ordine, alla discussione e votazione di risoluzioni eventualmente presentate al fine di dettare indirizzi alla Giunta in merito alla semplificazione e, di seguito, alla discussione e votazione della proposta di legge secondo quanto previsto al Capo IV del Titolo II.

Art. 123

(Petizioni)

1. Le petizioni di cui all'articolo 41 dello Statuto devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea, il quale, prima di darne comunicazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 53, le trasmette alla Commissione competente in materia.

2. La Commissione, qualora abbia già all'esame atti sullo stesso argomento, discute la petizione congiuntamente agli atti stessi e, comunque, ove non decida per l'archiviazione della petizione, formula le proprie osservazioni in merito approvando un'apposita relazione da sottoporre alla discussione in Assemblea.

3. Se la petizione è stata presentata da almeno tremila sottoscrittori, singolarmente identificati con gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, qualora la Commissione abbia deciso per l'archiviazione o siano decorsi novanta giorni dalla data di assegnazione senza che la Commissione stessa l'abbia esaminata, su richiesta del primo firmatario, il Presidente della Commissione iscrive la petizione all'ordine del giorno per l'esame.

4. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 3 senza che la Commissione abbia presentato la propria relazione, la petizione può essere comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea su deliberazione della Conferenza dei presidenti dei gruppi.

5. Al primo firmatario della petizione viene data comunicazione delle decisioni adottate.

TITOLO IV**Procedure di controllo, indirizzo e informazione****CAPO I****Controllo e indirizzo sull'attività del Governo regionale****Art. 124**

(Rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma di governo)

1. Il Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, entro il primo semestre di ogni anno, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 dello Statuto chiede al Presidente della Giunta la presentazione del rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e delle politiche regionali, anche con riferimento al contenuto degli atti di programmazione e di indirizzo approvati dall'Assemblea.

2. Il rapporto è trasmesso alle Commissioni permanenti e distribuito a tutti i consiglieri.

3. L'Assemblea è convocata in apposita seduta, da tenersi non prima di quindici giorni dalla trasmissione del testo da parte della Giunta, per l'esame del rapporto. In Assemblea la discussione generale sul rapporto annuale si apre con l'intervento del Presidente della Giunta.

4. Nel corso della discussione possono essere presentate proposte di risoluzione attraverso le quali l'Assemblea formula indirizzi alla Giunta sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

5. La discussione si conclude con la replica del Presidente della Giunta; al termine della stessa, l'Assemblea procede alla votazione delle proposte di risoluzione eventualmente presentate.

Art. 125

(Controllo dell'attuazione delle mozioni, delle risoluzioni e degli ordini del giorno)

1. Il Presidente dell'Assemblea, anche su proposta del Comitato, richiede alla Giunta le informazioni e i documenti riguardanti l'attuazione di mozioni, di risoluzioni e di ordini del giorno approvati dall'Assemblea.

2. La Giunta fornisce entro trenta giorni le informazioni e i documenti richiesti con una comunicazione scritta che indica le modalità di attuazione e gli estremi degli atti amministrativi eventualmente adottati, ovvero motiva le ragioni della mancata o incompleta attuazione.

3. Le comunicazioni scritte pervenute dalla Giunta sono trasmesse dal Presidente dell'Assemblea al Comitato, il quale riferisce all'Assemblea sull'attuazione data dalla Giunta agli atti di indirizzo oggetto della comunicazione, presentando eventualmente in merito una propria risoluzione.

Art. 126

(Controllo sugli accordi di programma quadro)

1. Il Presidente della Giunta relaziona all'Assemblea in ordine agli accordi di programma quadro sottoscritti, descrivendone anche lo stato di attuazione e segnalando le eventuali criticità.

2. Sulle comunicazioni di cui al comma 1 si apre la discussione, nel corso della quale possono essere presentate proposte di risoluzione.

3. La discussione si conclude con la replica del Presidente della Giunta; al termine della stessa, l'Assemblea procede alla votazione delle proposte di risoluzione eventualmente presentate.

Art. 127

(Revoca o sostituzione degli Assessori)

1. Il Presidente della Giunta informa il Presidente dell'Assemblea della volontà di revocare o sostituire uno o più Assessori. La comunicazione del Presidente della Giunta, volta ad illustrare le ragioni della revoca o sostituzione, è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.

2. Sulle comunicazioni di cui al comma 1 si apre un dibattito.

Art. 128

(Mozione di sfiducia al Presidente della Giunta)

1. L'Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea e approvata con votazione palese nominale a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

2. La mozione non può essere iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. Al termine della discussione sulla mozione di sfiducia può prendere la parola per la replica il Presidente della Giunta.

4. Approvata la mozione di sfiducia, il Presidente della Giunta presenta in Aula le sue dimissioni assieme a quelle della Giunta, entrambe riportate nel processo verbale della seduta.

5. Il Presidente dell'Assemblea subito dopo aver ricevuto le dimissioni, con proprio decreto prende atto della cessazione dalla carica del Presidente della Giunta e della Giunta stessa e dichiara il conseguente scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 129

(Mozione di sfiducia ad uno o più Assessori)

1. L'Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti di uno o più Assessori con le modalità fissate ai commi 1 e 2 dell'articolo 128.

2. Al termine della discussione sulla mozione di sfiducia può prendere la parola per la replica il Presidente della Giunta e l'Assessore o gli Assessori interessati dalla mozione.

3. Nel corso della prima seduta assembleare successiva a quella in cui è stata approvata la sfiducia il Presidente della Giunta riferisce all'Assemblea sulle decisioni di sua competenza.

Art. 130

(Strumenti di controllo delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, esercitano funzioni di indirizzo e controllo nelle materie di rispettiva competenza. A tal fine hanno a disposizione gli strumenti di cui ai commi seguenti.

2. Qualora la Commissione abbia deliberato l'acquisizione di atti e documenti in possesso della Regione o di enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati o di società partecipate dalla stessa, il Presidente della Commissione invita il Presidente della Giunta o il titolare dell'ente, agenzia, azienda dipendenti o vigilati o della società partecipata dalla Regione a trasmettere gli atti e i documenti richiesti in un termine determinato, anche attraverso strumenti telematici.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

4. Previa richiesta motivata all'Ufficio di presidenza, la Commissione è autorizzata ad effettuare sopralluoghi presso i soggetti di cui al comma 2, concordandone le modalità con gli stessi. A tal fine la Commissione nomina una delegazione composta in modo da garantire la partecipazione delle minoranze.

5. La Commissione può anche audire i responsabili delle strutture amministrative della Regione o di enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati o di società partecipate dalla stessa.

6. La Commissione può approvare proposte di risoluzione da sottoporre all'Assemblea dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi sulle materie di competenza, su iniziativa anche di un solo suo componente.

CAPO II**Commissioni speciali e di inchiesta****Art. 131**

(Commissioni speciali)

1. L'Assemblea può istituire le Commissioni speciali di cui al comma 1 dell'articolo 24 dello Statuto, su richiesta motivata presentata da almeno un terzo dei suoi componenti all'Ufficio di presidenza.

2. Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 del citato articolo 24, la proposta di deliberazione è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

3. L'Assemblea, su istanza dei richiedenti, si pronuncia in via definitiva qualora l'Ufficio di presidenza abbia ritenuto non sufficientemente motivata la richiesta.

4. La deliberazione con la quale l'Assemblea istituisce la Commissione speciale deve indicare l'oggetto dell'attività, la composizione e il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori.

5. Le Commissioni speciali devono rispecchiare per quanto possibile, tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi, la composizione dell'Assemblea.

6. Gli esiti dell'attività della Commissione speciale sono presentati all'Assemblea secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, attraverso documenti, quaderni, libri bianchi o anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie. Tutti i documenti conclusivi approvati dalla Commissione riportano anche le eventuali opinioni dissenzienti emerse in seno alla Commissione stessa.

7. Per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività delle Commissioni speciali valgono, in quanto applicabili, le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.

8. Alle Commissioni speciali si applicano, altresì, le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni permanenti.

Art. 132

(Commissioni di inchiesta)

1. L'Assemblea può istituire le Commissioni di inchiesta, di cui all'articolo 24 dello Statuto, su richiesta motivata presentata da almeno un terzo dei suoi componenti all'Ufficio di presidenza. L'inchiesta deve comunque riguardare l'attività dell'amministrazione regionale, di enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati o società partecipate dalla Regione.

2. L'Ufficio di presidenza, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, presenta la proposta di istituzione all'Assemblea unitamente alle proprie valutazioni in ordine alle motivazioni poste alla base della richiesta.

3. La proposta di deliberazione è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

4. La deliberazione con la quale l'Assemblea istituisce la Commissione di inchiesta deve indicare l'oggetto dell'attività, la composizione e il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori.

5. La composizione della Commissione di inchiesta deve rispecchiare, per quanto possibile, la composizione dell'Assemblea e tenere conto della consistenza numerica dei Gruppi.

6. Non possono far parte della Commissione di inchiesta i consiglieri regionali che rivestivano la carica di Presidente della Giunta o di Assessore nel periodo interessato dall'inchiesta.

7. Per quanto non diversamente disposto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 23.

8. Il Presidente dell'Assemblea convoca la Commissione per la propria costituzione, che ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente. La riunione di costituzione deve tenersi entro sette giorni dalla deliberazione di istituzione.

9. La Commissione elegge a scrutinio segreto e con unica votazione il Presidente e il Vicepresidente; a tal fine ciascun componente vota un solo nome, deponendo la scheda nell'urna riservata allo schieramento politico della maggioranza o delle minoranze, a seconda della propria appartenenza. Risultano eletti rispettivamente Presidente e Vicepresidente il consigliere delle minoranze e quello della maggioranza che ricevono il maggior numero di voti.

10. Immediatamente dopo gli adempimenti di cui al comma 9, la Commissione procede alla nomina dei relatori.

11. Per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività delle Commissioni di inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.

12. Alle Commissioni di inchiesta si applicano, altresì, le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni permanenti.

13. Al termine dei lavori la Commissione approva la relazione da trasmettere all'Assemblea e può approvare una o più proposte di risoluzione da sottoporre al suo esame. E' sempre ammessa la presentazione di documenti alternativi o integrativi da parte dei componenti della Commissione, che sono distribuiti ai consiglieri.

14. Nel corso della discussione in Assemblea ciascun consigliere può presentare altre proposte di risoluzione che sono esaminate insieme a quelle presentate dalla Commissione.

CAPO III **Atti di sindacato ispettivo**

Sezione I **Interrogazioni**

Art. 133 *(Definizione delle interrogazioni)*

1. Ciascun consigliere può interrogare la Giunta su fatti, atti e questioni rientranti nella competenza della Regione.
2. L'interrogazione consiste nella domanda presentata in forma scritta al Presidente dell'Assemblea e rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. All'atto della presentazione il consigliere indica se chiede risposta orale in Assemblea o risposta scritta. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale.

Art. 134 *(Interrogazioni con risposta orale in Assemblea)*

1. Le interrogazioni con risposta orale in Assemblea sono iscritte all'ordine del giorno delle sedute assembleari, nel rispetto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 35, tenendo conto dell'ordine di presentazione, il quale può essere non rispettato soltanto previa decisione sull'urgenza presa dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi in sede di programmazione e sulla base di apposita richiesta dei presentatori.
2. Fatti salvi i casi di abbinamento di cui all'articolo 140, non possono essere poste all'ordine del giorno di una stessa seduta più di una interrogazione presentata dallo stesso consigliere come unico o primo firmatario.
3. Decorsi quaranta giorni dalla presentazione gli interroganti possono chiedere la trasformazione dell'interrogazione in risposta scritta.
4. Qualora la Giunta, all'atto di rispondere, dichiara di non essere pronta a fornire la risposta, l'interrogazione viene iscritta nell'ordine del giorno della seduta successiva.
5. La risposta della Giunta su ciascuna interrogazione non può superare i cinque minuti.
6. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di tre minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto alla replica spetta a ciascuno di essi.
7. L'interrogazione decade se nessuno degli interroganti è presente al momento della risposta. In tal caso la Giunta può dichiarare di voler fornire comunque risposta scritta.

Art. 135 *(Interrogazioni a risposta scritta)*

1. Alle interrogazioni per cui sia stata chiesta risposta scritta la Giunta risponde entro venti giorni dalla trasmissione del testo, inviando la risposta al Presidente dell'Assemblea.
2. In caso di mancata risposta nel termine di cui al comma 1 l'interrogante può chiedere la trasformazione dell'interrogazione in risposta orale e chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta assembleare utile, in deroga a quanto disposto all'articolo 34.

Art. 136 *(Interrogazioni a risposta immediata)*

1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso, senza commenti, su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità politica o istituzionale.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo, secondo quanto previsto nella programmazione dei lavori dell'Assemblea, di norma due volte al mese, all'inizio della seduta, per non più di trenta minuti.

3. Le interrogazioni a risposta immediata devono pervenire al Presidente dell'Assemblea entro le ore dieci del giorno antecedente a quello per il quale è stata convocata l'Assemblea medesima e vengono tempestivamente trasmesse alla Giunta.

4. Non possono essere poste all'ordine del giorno di una stessa seduta più di una interrogazione per consigliere, tranne i casi di cui all'articolo 140.

5. Il Presidente dell'Assemblea, scaduto il termine di cui al comma 3, integra l'ordine del giorno iscrivendovi le interrogazioni secondo l'ordine di presentazione e alternando interrogazioni dei consiglieri di minoranza con quelle dei consiglieri di maggioranza.

6. La Giunta regionale è tenuta a dare comunque una risposta alle interrogazioni iscritte.

7. La risposta della Giunta su ciascuna interrogazione non può superare i tre minuti. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di due minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto alla replica spetta a ciascun interrogante.

8. L'interrogazione a risposta immediata decade se nessuno degli interroganti è presente al momento della risposta e, se svolta, non può essere ripresentata come interrogazione ordinaria.

Sezione II Interpellanze

Art. 137

(Definizione, presentazione e svolgimento delle interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta alla Giunta per conoscere la politica del governo regionale su questioni di particolare rilievo e di interesse generale.

2. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno delle sedute assembleari nel rispetto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 35, tenendo conto dell'ordine di presentazione, il quale può essere non rispettato soltanto previa decisione sull'urgenza presa dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi in sede di programmazione e sulla base di apposita richiesta dei presentatori.

3. Fatti salvi i casi di abbinamento di cui all'articolo 140, non possono essere poste all'ordine del giorno di una stessa seduta più di una interpellanza presentata dallo stesso consigliere come unico o primo firmatario.

4. L'interpellante o, nel caso di un'interpellanza sottoscritta da più consiglieri, uno degli interpellanti, ha diritto di illustrare l'interpellanza per non più di cinque minuti; la risposta della Giunta non può eccedere i cinque minuti, dopo i quali l'interpellante può replicare per non più di tre minuti per dichiarare se si ritiene soddisfatto. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più consiglieri, il diritto alla replica spetta a ciascuno di essi.

5. Qualora la Giunta, all'atto di rispondere, dichiara di non essere pronta a fornire la risposta, l'interpellanza viene iscritta nell'ordine del giorno della seduta successiva.

6. Nel caso di abbinamento di interpellanze ed interrogazioni, ai sensi dell'articolo 140, hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per l'illustrazione, per non più di cinque minuti, e, dopo la risposta della Giunta, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti, per un tempo di tre minuti.

7. Se l'interpellante non si ritiene soddisfatto dalla risposta della Giunta può altresì trasformare l'interpellanza in mozione e chiederne comunque l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta assembleare utile, in deroga a quanto disposto all'articolo 34.

8. L'interpellanza decade se nessuno dei presentatori è presente al momento dello svolgimento.

Sezione III Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

Art. 138

(Ammissibilità)

1. Sono inammissibili le interrogazioni e le interpellanze non corrispondenti per il loro contenuto a quanto previsto, rispettivamente, al comma 2 dell'articolo 133, al comma 1 dell'articolo 136 e al comma

1 dell'articolo 137, e che siano formulate con parole ingiuriose e sconvenienti. Le interrogazioni a risposta immediata dichiarate inammissibili come tali sono considerate a risposta scritta.

2. Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'ammissibilità ai sensi del comma 1, trasmette l'interrogazione o l'interpellanza al Presidente della Giunta entro cinque giorni dal ricevimento.

Art. 139

(Avviso e diffusione, sottoscrizione e ritiro)

1. Della presentazione di interrogazioni e interpellanze nonché della risposta pervenuta alle interrogazioni a risposta scritta è dato avviso a tutti i consiglieri mediante strumenti telematici e i relativi testi sono resi disponibili in formato elettronico nel sito istituzionale dell'Assemblea, di norma entro il termine di cinque giorni.

2. Successivamente alla presentazione e fino a che non siano iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea, le interrogazioni e le interpellanze possono essere sottoscritte da altri consiglieri, previo nulla osta di tutti i presentatori e possono essere ritirate dal presentatore o, se più di uno, da tutti i presentatori.

Art. 140

(Abbinamento)

1. Qualora siano presentate più interrogazioni o interpellanze e interrogazioni che trattano questioni e oggetti identici o strettamente connessi, esse sono, di norma, poste congiuntamente all'ordine del giorno e la Giunta fornisce un'unica risposta.

Art. 141

(Svolgimento in seduta segreta)

1. Qualora la Giunta ravvisi che la risposta ad una interrogazione o a una interpellanza viola il divieto di diffusione dei dati personali sensibili o giudiziari, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali, ovvero comporta apprezzamenti e valutazione di fatti concernenti persone, lo dichiara.

2. In tal caso il Presidente può disporre che l'Assemblea prosegua in seduta segreta i lavori relativi allo svolgimento dell'atto ispettivo.

Art. 142

(Rinvio e decadenza delle interrogazioni e delle interpellanze)

1. Trascorso il tempo di cui al comma 2 dell'articolo 48, il Presidente rinvia le interrogazioni e le interpellanze che non hanno ricevuto risposta alla seduta successiva.

2. Le interrogazioni e le interpellanze di iniziativa di consiglieri che, a qualunque titolo, non rivestano più la carica, decadono nel momento in cui l'Assemblea provvede alla surrogazione degli stessi.

3. E' fatto salvo il diritto di altri consiglieri di farle proprie entro e non oltre comunque l'avvenuta surrogazione.

CAPO IV

Atti di indirizzo politico

Art. 143

(Mozioni)

1. La mozione è un atto inteso a promuovere una deliberazione dell'Assemblea su di un determinato argomento di interesse, anche allo scopo di dettare indirizzi e direttive alla Giunta regionale.

2. Fatti salvi i casi di abbinamento di cui all'articolo 144, la mozione è iscritta all'ordine del giorno delle sedute assembleari, nel rispetto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 35, tenendo conto dell'ordine di presentazione, il quale può essere non rispettato soltanto previa decisione sull'urgenza presa dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi in sede di programmazione e sulla base di apposita richiesta dei presentatori.

3. Sono inammissibili le mozioni non corrispondenti per il loro contenuto a quanto previsto al comma 1 e che siano formulate con parole ingiuriose e sconvenienti.

4. Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'ammissibilità, trasmette la mozione al Presidente della Giunta entro cinque giorni dal ricevimento.

5. Della presentazione è dato avviso a tutti i consiglieri mediante strumenti telematici e i relativi testi sono resi disponibili in formato elettronico nel sito istituzionale dell'Assemblea, di norma, entro il termine di cinque giorni.

6. Successivamente alla presentazione e fino a che l'Assemblea non sia passata alla votazione il presentatore può ritirare la mozione. Se la mozione è presentata da più consiglieri il ritiro deve essere sottoscritto da tutti, altrimenti il singolo deve limitarsi a ritirare la propria sottoscrizione.

Art. 144

(Abbinamento)

1. Qualora siano presentate più mozioni che trattano questioni e oggetti identici o strettamente connessi, esse sono di norma poste congiuntamente all'ordine del giorno.

2. L'abbinamento è sempre possibile con le mozioni presentate fino alle ore dieci del giorno antecedente a quello della seduta. In tal caso il Presidente dell'Assemblea trasmette tempestivamente le mozioni alla Giunta e integra con esse l'ordine del giorno.

3. Qualora su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, tutti questi atti sono posti congiuntamente all'ordine del giorno.

Art. 145

(Discussione e votazione delle mozioni)

1. L'esame in Assemblea delle proposte di mozione si apre con la discussione, la quale inizia con l'illustrazione da parte di uno dei proponenti e con l'intervento della Giunta.

2. Per l'organizzazione della discussione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 57, 58, 59, 60 e 61.

3. Nel caso di abbinamento di cui al comma 1 dell'articolo 144, l'illustrazione è svolta da un proponente per ciascuna mozione.

4. Nel caso di abbinamento di cui al comma 3 dell'articolo 144, si apre, di norma, un'unica discussione in cui gli interpellanti intervengono subito dopo l'illustrazione della mozione e gli interroganti possono replicare. Qualora il proponente ne faccia richiesta, il Presidente dà prima la parola alla Giunta per fornire la risposta e subito dopo si apre la discussione.

5. Non possono essere presentati emendamenti sulle mozioni.

6. Terminata la discussione si passa alla votazione. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

7. Qualora il Presidente ritenga che lo svolgimento della mozione viola il divieto di diffusione dei dati personali sensibili o giudiziari, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali, ovvero comporta apprezzamenti e valutazione di fatti concernenti persone, può disporre che l'Assemblea prosegua i lavori in seduta segreta.

Art. 146

(Risoluzioni)

1. Le risoluzioni sono atti di indirizzo politico e di controllo tramite i quali l'Assemblea evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per le sue attività o per le attività della Giunta regionale, anche nello svolgimento della funzione di controllo.

2. Le risoluzioni possono essere proposte da ciascun consigliere in occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni della Giunta o su mozioni ovvero dalle Commissioni nelle ipotesi previste dal presente regolamento interno.

3. Per la loro trattazione valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni.

4. La proposta di risoluzione presentata in occasione di dibattiti in Assemblea su mozioni è ammissibile soltanto se intesa a promuovere una deliberazione dell'Assemblea che rappresenti la sintesi delle posizioni emerse in sede di discussione delle mozioni medesime e sia sottoscritta da tutti i presentatori delle stesse.

TITOLO V **Autonomia dell'Assemblea**

Art. 147

(Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea)

1. Ogni consigliere può proporre modifiche al regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea.
2. La Giunta per il regolamento, con voti unanimi, può proporre all'Assemblea le modifiche al regolamento interno che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie od utili, previa acquisizione del parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, si osservano le disposizioni del Titolo II, in quanto compatibili.
4. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente dell'Assemblea che le assegna alla Giunta per il regolamento. La Giunta le esamina e le approva, sentendo anche i proponenti, e le sottopone all'Assemblea, previa acquisizione del parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
5. Le modifiche al regolamento interno sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Art. 148

(Diritto all'informazione dei consiglieri)

1. Ogni consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e delle società partecipate dalla stessa.
2. Ha diritto ad ottenere dagli uffici di cui al comma 1 copia degli atti, anche interni e preparatori, e dei provvedimenti.
3. Ha diritto, parimenti, ad ottenere dai predetti uffici informazioni, comunicazioni o notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative.
4. I dirigenti, salvo che non vi ostino norme di legge, sono tenuti a soddisfare la richiesta entro il quinto giorno lavorativo dalla data di ricevimento della stessa. Ove ritengano tale termine non congruo, sono tenuti a darne immediatamente motivata comunicazione al consigliere interessato, precisando il termine entro cui la richiesta può essere adempiuta. Il dirigente risponde disciplinarmente del mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma.
5. Il Presidente dell'Assemblea dà ai consiglieri regionali, che ne fanno richiesta, tutte le informazioni sui provvedimenti assunti dall'Ufficio di presidenza, entro cinque giorni dalla richiesta ove possibile, o entro i tempi necessari, dandone, però, comunicazione al richiedente.
6. Ai consiglieri, alle Commissioni permanenti e al Comitato è trasmessa, non appena pervenuta, la relazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

Art. 149

(Trasparenza dell'attività dell'Assemblea)

1. L'Assemblea legislativa regionale, attraverso l'Ufficio di presidenza, pone in essere ogni attività utile a promuovere e a rendere effettiva la conoscenza dell'attività svolta, delle sue articolazioni e degli organi collocati presso di essa da parte dei cittadini e della collettività regionale e la loro partecipazione al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza detta le disposizioni necessarie per la comunicazione dell'Assemblea attraverso il settore radio-televisivo e della stampa, nonché per l'utilizzo ottimale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'implementazione del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, mantenendo costante nel tempo, in un'ottica di condivisione comunicativa, un elevato livello qualitativo di accessibilità dell'informazione.
3. L'informazione che l'Assemblea fornisce alla società regionale deve essere tempestiva, chiara, completa e continuativa. Essa ha per oggetto ogni aspetto dell'attività regionale la cui conoscenza preventiva o successiva possa contribuire a rendere effettiva la partecipazione al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici, e riguarda in particolare le proposte di legge e di

regolamento, le proposte di piani e programmi, le proposte di pareri regionali ad organi dello Stato, le proposte di legge alle Camere.

4. L'informazione concerne anche gli apporti di tutte le forze politiche presenti in Assemblea.

5. Periodicamente, il Presidente dell'Assemblea e i Presidenti delle Commissioni permanenti illustrano alla stampa il consuntivo dell'attività svolta dandone poi un'adeguata diffusione.

6. Gli addetti stampa dell'Assemblea redigono comunicati nei quali viene data notizia dei dibattiti e delle decisioni di maggiore rilevanza dell'Assemblea e delle Commissioni.

7. L'Assemblea cura le proprie attività editoriali ed ogni altra iniziativa atta ad informare circa l'attività assembleare e a dare la massima diffusione a materiale di documentazione, studi, ricerche e statistiche che attengono a questioni di interesse regionale, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, di contenuti digitali e delle reti telematiche. Su tali questioni, inoltre, l'Assemblea può promuovere conferenze, seminari e incontri in particolare con gli enti e le comunità locali, con i cittadini e le formazioni sociali, con le istituzioni scolastiche e le università e con gli organismi pubblici operanti sul territorio regionale.

8. L'Ufficio di presidenza determina le forme, i modi e i tempi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 anche attraverso il coinvolgimento degli organi e degli uffici dell'Assemblea e della Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Art. 150

(Biblioteca e Commissione per la vigilanza)

1. La biblioteca raccoglie, seleziona, organizza e rende fruibile su supporto cartaceo o digitale le pubblicazioni periodiche degli enti locali, di enti e associazioni marchigiane e di quant'altro è pubblicato nella Regione.

2. A cura della biblioteca è pubblicato periodicamente un bollettino contenente l'elenco dei libri e delle pubblicazioni disponibili ed è fornito un servizio di segnalazione di novità bibliografiche, mediante strumenti telematici.

3. All'inizio di ogni legislatura è istituita la Commissione per la vigilanza della biblioteca, che dura in carica l'intera legislatura.

4. La Commissione è composta da un Vicepresidente dell'Assemblea, designato dall'Ufficio di presidenza, che la presiede, e da due consiglieri eletti dall'Assemblea con votazione segreta. A tal fine ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età. Un componente deve in ogni caso essere espressione dei Gruppi delle minoranze.

5. La Commissione s'intende costituita con la nomina dei suoi componenti che deve avvenire entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea.

6. La Commissione esprime gli indirizzi politico-amministrativi per la biblioteca dell'Assemblea; propone all'Ufficio di presidenza il programma annuale di attività, di cui al comma 7, da approvare e il piano annuale degli acquisti; vigila sull'attuazione del programma e approva la relazione annuale sull'attività svolta.

7. Il programma annuale di attività individua gli obiettivi da raggiungere, l'entità delle risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione nonché gli indirizzi per le acquisizioni al patrimonio della biblioteca.

TITOLO VI **Disposizioni finali**

Art. 151

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento interno si applica a partire dal 15 settembre 2017, fatte salve le disposizioni indicate nei commi 2, 3, 4 e 5.

2. La non cumulabilità fra le cariche, come disciplinata all'articolo 6, si applica a partire dall'XI legislatura regionale. Ai fini del presente regolamento interno l'XI legislatura ha inizio dalla prima seduta dell'Assemblea successiva alle elezioni per il rinnovo degli organi regionali elettivi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, agli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, al comma 6 dell'articolo 80 e agli articoli 124, 125 e 126 si applicano a partire dal 1° gennaio 2018.

4. In sede di prima applicazione:

- a) l'Assemblea costituisce il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, di cui all'articolo 37, entro la data indicata al comma 1. Il Comitato così costituito resta in carica sedici mesi;
- b) l'Assemblea elegge i componenti della Giunta per il regolamento, di cui all'articolo 43, nella prima seduta assembleare dell'anno 2018. Sino a tale data le funzioni della Giunta per il regolamento sono esercitate dall'Ufficio di presidenza;
- c) l'Assemblea elegge i due consiglieri componenti della Commissione per la vigilanza della biblioteca, di cui all'articolo 150, nella prima seduta assembleare dell'anno 2018. La Commissione così costituita resta in carica fino alla fine della legislatura.

5. Le disposizioni contenute nel Capo III del Titolo II non si applicano alle proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo e ad ogni altro documento assegnati alle Commissioni permanenti competenti per materia prima della data indicata al comma 1.

Art. 152 (*Abrogazioni*)

1. E' abrogato il Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con deliberazione del 21 dicembre 1979 ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 6 del 16 gennaio 1980.

2. Sono altresì abrogati:

- a) il decreto del Presidente del Consiglio regionale 25 novembre 1981, n. 4579 (Regolamento interno del Consiglio regionale 1.2.1980. Interpretazione autentica dell'articolo 97-I comma);
- b) il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 luglio 1982 (Modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale);
- c) il decreto del Presidente del Consiglio regionale 31 luglio 1984 (Modifica del VI comma dell'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale);
- d) la deliberazione 14 dicembre 1992, n. 106 (Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale – Istituzione della sessione di bilancio e nuova disciplina del procedimento legislativo, con effetti incidenti sul bilancio della Regione);
- e) la deliberazione 28 settembre 1993, n. 140 (Modifica dell'articolo 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale);
- f) la deliberazione 14 giugno 2000, n. 1 (Modificazione ed integrazioni del Regolamento interno del Consiglio regionale);
- g) la deliberazione 12 novembre 2003, n. 110 (Modificazioni ed integrazioni degli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale);
- h) la deliberazione 31 marzo 2004, n. 124 (Integrazione dell'articolo 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale);
- i) la deliberazione 16 gennaio 2007, n. 39 (Modifiche agli articoli 19 e 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale);
- j) la deliberazione 12 febbraio 2007, n. 45 (Modifiche agli articoli 28 bis e 67 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale);
- k) la deliberazione 29 novembre 2011, n. 35 (Regolamento concernente: Termini per l'approvazione delle proposte di legge finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale per l'anno 2012);
- l) la deliberazione 20 novembre 2012, n. 57 (Modalità di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 e sostituzione dell'articolo 28 ter del Regolamento interno);
- m) la deliberazione 12 novembre 2013, n. 89 (Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale);
- n) la deliberazione 2 dicembre 2014, n. 114 (Modalità di approvazione per l'anno 2014 degli atti regionali di programmazione economica e finanziaria);
- o) la deliberazione 14 aprile 2015, n. 129 (Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea legislativa).